

Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

Verbale della seduta del
Consiglio Comunale

dd. 27 NOVEMBRE 2023
ad ore 20,30

Il giorno **VENTISETTE** del mese di **NOVEMBRE** dell'anno **DUEMILAVENTITRE'**, alle **ore 20,30** presso la Sala consiliare della Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione (Avviso di convocazione prot. nr. 14310 dd. 20.10.2023).

Presenti n. 14 Consiglieri, i signori:

1. ANTOLINI EUGENIO
2. ARMANI ALBERTO
3. BERTASO DANIELE
4. CAPPELLO OMAR
5. DORNA LUCA
6. FAILONI MARIO
7. GIRARDINI MIRELLA
8. ROSSARO NICOLA
9. SANTONI KARYN
10. SALVATERRA FERRUCCIO
11. SCALFI LUCA
12. SFORZA MIRKO
13. STEFANI ROBERTO
14. ZAMBONI ROBERTO

Assenti giustificati i signori:

1. GIANMARCO FIORONI
2. MARIA RITA ALTERIO
3. NICOLUSSI FEDERICO
4. PAROLARI ROMINA

Assiste il Segretario Generale dott. Diego Viviani.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Mirella Girardini, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dei punti iscritti all'Ordine del Giorno.

ORDINE DEL GIORNO

del 27.11.2023

1. Nomina scrutatori e approvazione verbale seduta del 2 ottobre 2023.
2. Eventuali domande di attualità.
3. Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento (ASM). Approvazione delle tariffe relative al servizio pubblico di acquedotto per l'anno 2024.
4. Servizio pubblico di fognatura. Approvazione delle tariffe per l'anno 2024.
5. Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Approvazione con modifiche del regolamento comunale.
6. Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Approvazione con modifiche del regolamento comunale.
7. Art. 175 commi 1, 2 e 3 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. Variazione al Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 – 7^ provvedimento.
8. Acquisizione dell'Area ex-Balestra e realizzazione asilo nido intercomunale. Lavori di messa in sicurezza. Approvazione del progetto esecutivo ai sensi dello Statuto comunale.
9. Riqualificazione area ex-Balestra e realizzazione asilo nido intercomunale. Approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) ai sensi dello Statuto comunale.
10. Nomina Revisore dei Conti del Comune di Tione di Trento per il triennio 01.12.2023 – 30.11.2026.
11. Modifiche al regolamento di Polizia mortuaria e cimiteriale.

Punto 1 all'O.d.G.

OGGETTO: Nomina scrutatori ed approvazione verbale seduta del 2 ottobre 2023.

La Presidente nomina scrutatori i Consiglieri Stefani Roberto e Armani Alberto.

Si approva il verbale della seduta precedente del 2 ottobre 2023: con n. 13 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. 1 astenuti (Nicolussi Federico) su n. 14 Consiglieri presenti e votanti.

Punto 2 all'O.d.G.

OGGETTO: Eventuali domande di attualità.

Non sono pervenute domande di attualità.

La Presidente coglie l'occasione per un breve intervento relativo alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25.11.2023 (ed ai recenti avvenimenti): dopo un minuto di silenzio e raccoglimento, la Presidente dà lettura di un messaggio congiunto dei Presidenti dei Consigli comunali (inserito ad atti nel verbale).

Come sappiamo, il 25 novembre è stata la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne.

Chiedo cortesemente qualche attimo di raccoglimento in ricordo delle tante donne uccise ma anche di tutte coloro che subiscono violenza di qualsiasi genere, anche le violenze psicologiche che non sono visibili ma che sono indelebili.

Dopo l'ennesimo inaccettabile femminicidio, in qualità di presidenti dei consigli comunali abbiamo deciso di assumere una posizione comune, aprendo il primo consiglio comunale utile con una identica forte condanna e sollecitazione.

"Un'unica voce unisce i presidenti dei consigli comunali delle principali città italiane: un messaggio congiunto che voglio leggere in apertura di seduta, per chiedere ai rappresentanti parlamentari di agire in maniera celere al fine di contrastare i fenomeni di femminicidio, purtroppo in costante crescita e con il quale si dichiara piena condanna a qualsiasi atto di violenza.

A pochi giorni dalla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, un altro atroce femminicidio si è appena consumato nei confronti di una giovane studentessa. Questo richiamo doloroso alla realtà è un segno che non possiamo e non dobbiamo ignorare.

La violenza di genere è una piaga che attraversa le barriere di età, classe sociale e cultura, colpendo indistintamente le nostre madri, figlie, sorelle e amiche.

È un problema che riguarda tutti noi, come individui e come società e davanti al quale non si può più tacere. Dobbiamo

lavorare insieme per creare una comunità che promuova il rispetto reciproco, l'uguaglianza e la solidarietà.

La violenza sulle donne è un problema culturale e sociale e purtroppo lo squilibrio di potere nei rapporti tra i sessi è ancora forte.

È in atto un cambiamento, è vero, ma non è rapido.

Non c'è stata ancora una vera svolta perché gli input che arrivano dalla società in cui viviamo sono discordanti. In questo momento di dolore, ci uniamo nel cordoglio alla famiglia di Giulia e alle famiglie di tutte le donne vittime di femminicidio. Che la loro memoria sia onorata da azioni concrete atte ad estirpare la violenza di genere dalla nostra società. Non è più il tempo delle parole, è il tempo di agire.

Forte sarà il nostro impegno - si legge nella nota - perché ogni comunità diventi un luogo sicuro e solidale per le donne, dove possano vivere libere dalla paura e dove ognuna, indistintamente, possa godere della sua vita in tutta sicurezza e dignità."

Punto 3 OdG

Deliberazione n. 36/2023 dd. 27.11.2023

OGGETTO: Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento (ASM). Approvazione delle tariffe relative al servizio pubblico di acquedotto per l'anno 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore competente Mario Failoni in merito alla definizione delle tariffe del Canone di Acquedotto per l'anno 2024 e rilevato che in base ai dati del piano finanziario comunicato dall'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento la proposta per l'anno 2024 è quella di aumentare le tariffe in vigore garantendo la copertura integrale dei costi del servizio;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 277/2022 di data 13.12.2022 con la quale veniva approvato il sistema tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto e le tariffe per l'anno 2023 applicate dall'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento per il servizio di distribuzione dell'acqua;

Dato atto che l'art. 9 della LP 36/1993 stabilisce come obiettivo della politica tariffaria dei Comuni quello della copertura integrale dei costi e la possibilità da parte della Provincia, d'intesa con la Rappresentanza unitaria dei comuni, di individuare delle linee di indirizzo per definire dei modelli tariffari omogenei;

Dato atto che la Giunta provinciale con propria deliberazione n. 2437 dd. 09.11.2007 ha approvato, in attuazione dell'art. 9 della LP n. 36/1993, il Testo Unico delle disposizioni concernenti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto;

Considerato che il predetto Testo Unico vale anche per la determinazione delle tariffe dell'anno 2024 e che il Servizio autonomie locali della Provincia fa sapere che nel corso dell'anno 2024 i modelli tariffari relativi ai servizi di acquedotto e fognatura saranno oggetto di valutazione congiunta tra la Provincia ed il Consorzio Autonomie Locali per un'eventuale revisione;

Considerato che in sintesi gli elementi ed i criteri base della tariffa di acquedotto sono:

- a) calcolo dei costi complessivi di gestione;
- b) eliminazione della possibilità, per il Comune, di prevedere un consumo minimo obbligatorio (c.d. "minimo garantito");
- c) eliminazione della quota fissa nota anche come "nolo contatore";
- d) ripartizione dei costi tra fissi e variabili, fermo restando che in ogni caso i costi fissi non possono essere superiori al 45% del totale;
- e) determinazione di una quota fissa tariffaria da applicare ad ogni utenza di tipo civile (domestico o assimilato) derivante dalla divisione tra i costi fissi ed il numero di utenti;
- f) determinazione di una quota fissa tariffaria da applicare ad ogni utenza di tipo non domestico, che può risultare uguale a quella delle utenze di tipo domestico ovvero essere parametrata secondo un coefficiente da 1 a 4;
- g) determinazione di una tariffa a metro cubo di acqua scaricata, denominata "tariffa base unificata" identica per utenze domestiche e non domestiche;

- h) definizione di scaglioni di consumo differenziati per i quali determinare tariffe diverse, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, sia in senso agevolativo che incrementativo rispetto alla tariffa base unificata. Tale suddivisione (che risponde alla necessità di prevedere una progressività tariffaria al crescere dei consumi, anche con fine di contenimento degli stessi) corrisponde al criterio già in vigore dal 1999;
- i) copertura obbligatoria dall'1.1.2007 del 100% dei costi individuati nel piano finanziario a mezzo del gettito derivante dalla tariffa;

Viste le indicazioni fornite dall'ASM di Tione di Trento in data 18.10.2023, Ns. prot. 13021 di data 20.10.2023, circa la previsione di aumentare le tariffe per mantenere la copertura integrale dei costi del servizio, come previsto dal modello tariffario provinciale;

Rilevato che, nel rispetto del modello per il calcolo delle tariffe stabilito dalle norme provinciali, viene proposto dall'ASM l'approvazione del seguente assetto tariffario:

QUOTA FISSA UTENTI DOMESTICI: EURO 22,66
 QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA A: EURO 45,32
 QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA B: EURO 22,66
 TARIFFA BASE UNIFICATA: EURO 00,430963 AL MC.

SCAGLIONI	TARIFFA	Euro/mc
fino a 120 mc/anno		
da 121 a 240 mc/anno		
oltre i 240 mc/anno		
UTENZE A CONTATORE	tariffa base	0,430963
USI DOMESTICI		
fino a 120 mc/anno	agevolata	0,348597
da 121 a 240 mc/anno	base	0,430963
oltre i 240 mc/anno	II ^ fascia ecc.	0,619975
USI DIVERSI		
fino a 120 mc/anno	base	0,430963
da 121 a 240 mc/anno	I ^ fascia ecc.	0,619975
oltre i 240 mc/anno	II ^ fascia ecc.	0,707091
USI INDUSTRIALI		
da 0 a 5.000 mc/anno	base	0,430963
da 5.001 a 10.000 mc/anno	I ^ fascia ecc.	0,461891
oltre 10.000 mc/anno	II ^ fascia ecc.	0,496751
USO ALLEVAMENTO ANIMALI	Tariffa unica	0,215482
UTENZE MONTE DI TIONE		
USI DOMESTICI		
fino a 120 mc/anno	base	0,430963
da 121 a 240 mc/anno	I ^ fascia ecc.	0,619975
oltre i 240 mc/anno	II ^ fascia ecc.	0,707091
USO IRRIGUO		
fino a 120 mc/anno	base	0,430963
da 121 a 240 mc/anno	I ^ fascia ecc.	0,675134
oltre i 240 mc/anno	II ^ fascia ecc.	0,900178
FONTANE PUBBLICHE		GRATUITA
UTENZE A SPINA		€/anno/spina
USI DOMESTICI POTABILE		35,589763
USI NON DOMESTICI POTABILE		58,250627
USI DOMESTICI NON POTABILE		17,794882

USI NON DOMESTICI NON POTABILE		29,125314
BOCCHE ANTINCENDIO PRIVATE		€/anno/bocca
fino a DN 50		22,66
oltre DN 50		45,32
QUOTA FISSA USO DOMESTICO	€/anno	22,66
QUOTA FISSA USO ALLEVAMENTO	€/anno	11,33
QUOTA FISSA USI DIVERSI/FONTANE PU.	€/anno	45,32
N.B.: IVA al 10%		

Dato atto che la modifica che si propone di approvare prevede di aumentare le tariffe rispetto all'anno 2023, e nello specifico la tariffa base unificata aumenta dell'17,7874% (passando da Euro/mc 0,365882 ad Euro/mc 0,430963), la quota fissa per usi domestici e quella per usi non domestici di categoria B aumenta dell'8,265% (passando da Euro/annuo 20,93 ad Euro/annuo 22,66) e quella per usi non domestici di categoria A aumenta dell'8,292% (passando da Euro/annuo 41,85 ad Euro/annuo 45,32);

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3413 del 22.12.2000 che ha introdotto la possibilità di istituire una tariffa gratuita per le fontane pubbliche qualora il comune non soffra di carenze idriche e dato atto che è stata fissata una tariffa idrica gratuita per le fontane pubbliche in quanto il Comune di Tione di Trento non ha sofferto di carenze idriche negli ultimi cinque anni;

Dato atto che in data 11.10.2023 il Consiglio di amministrazione dell'ASM ha approvato le tariffe che qui si propone di deliberare ed ha predisposto il calcolo della copertura dei costi del servizio, il calcolo della quota fissa della tariffa e la tariffa base unificata determinate secondo il modello provinciale ed il prospetto delle tariffe per scaglioni da applicare a far data dal 1° gennaio 2024, allegato A);

Dato atto che i dati che compongono il modello di calcolo della quota fissa della tariffa e la tariffa base unificata (come ad esempio i costi fissi e variabili, il numero di utenze, le tipologie di utenze, i consumi previsti espressi in mc, la determinazione della tariffa agevolata e della tariffa di I^ e II^ fascia, ecc....) derivano dalla contabilità interna dell'ASM e da stime di previsione determinate dai tecnici dell'ASM, che sono competenti ad adottarli

Considerato che applicando le tariffe sopra esposte, proposte dall'ASM di Tione di Trento, la stessa prevede di raggiungere una percentuale di copertura dei costi pari al 100%;

Accertato che in base al combinato disposto dell'art. 49 comma 3 lettera i) del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, e dell'art. 15 comma 6 lettera f) dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 29.02.2008 e ss.mm., la competenza ad approvare la presente deliberazione è del Consiglio comunale poiché l'aumento tariffario che si propone di approvare è superiore all'aumento dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Ispat: 1,7 % ottobre 2023);

Dato atto che il presente provvedimento, avendo natura tariffaria, deve essere approvato prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2024, ai fini della sua applicazione all'esercizio 2024, ed accertato che tale termine viene rispettato;

Considerato che la competenza e la responsabilità relativa ai dati inclusi nel modello di calcolo della quota fissa della tariffa e della tariffa base unificata e le scelte relative ai parametri sopra menzionati rientrano tra le attività svolte dall'Asm, che ha curato l'istruttoria della presente deliberazione;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espressa dal Responsabile della Struttura per quanto di competenza, precisando che la competenza si limita agli aspetti formali del modello di tariffa, che è stato predisposto dall'Asm sulla base dei dati da essa detenuti, previsti ed elaborati, nonché in ordine alla regolarità contabile espressa dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria;

Vista la L.P. 15.11.1993, n. 36 e ss.mm.ii.;

Visto il C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto del Comune di Tione di Trento approvato con deliberazione consiliare n. 10/2008 del 29.02.2008 e ss.mm.ii.;

Con n. 12 voti favorevoli, n. 1 (Luca Scaffi) voti contrari e n. 1 (Luca Dorna) astenuti espressi in forma palese dai n. 14 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. Di approvare, secondo la proposta presentata dall'ASM, in conformità con le indicazioni della Giunta provinciale contenute nella deliberazione n. 2437 del 09.11.2007, le tariffe per il servizio pubblico di acquedotto da applicarsi a far data dal 1° gennaio 2024, secondo quanto di seguito riportato:

QUOTA FISSA UTENTI DOMESTICI: EURO 22,66
 QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA A: EURO 45,32
 QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA B: EURO 22,66
 TARIFFA BASE UNIFICATA: EURO 0,430963 AL MC.

SCAGLIONI	TARIFFA	Euro/mc
fino a 120 mc/anno		
da 121 a 240 mc/anno		
oltre i 240 mc/anno		
UTENZE A CONTATORE	tariffa base	0,430963
USI DOMESTICI		
fino a 120 mc/anno	agevolata	0,348597
da 121 a 240 mc/anno	base	0,430963
oltre i 240 mc/anno	II ^ fascia ecc.	0,619975
USI DIVERSI		
fino a 120 mc/anno	base	0,430963
da 121 a 240 mc/anno	I ^ fascia ecc.	0,619975
oltre i 240 mc/anno	II ^ fascia ecc.	0,707091
USI INDUSTRIALI		
da 0 a 5.000 mc/anno	base	0,430963
da 5.001 a 10.000 mc/anno	I ^ fascia ecc.	0,461891
oltre 10.000 mc/anno	II ^ fascia ecc.	0,496751
USO ALLEVAMENTO ANIMALI	Tariffa unica	0,215482
UTENZE MONTE DI TIONE		
USI DOMESTICI		
fino a 120 mc/anno	base	0,430963
da 121 a 240 mc/anno	I ^ fascia ecc.	0,619975
oltre i 240 mc/anno	II ^ fascia ecc.	0,707091
USO IRRIGUO		
fino a 120 mc/anno	base	0,430963
da 121 a 240 mc/anno	I ^ fascia ecc.	0,675134

oltre i 240 mc/anno	II ^ fascia ecc.	0,900178
FONTANE PUBBLICHE		GRATUITA
UTENZE A SPINA		€/anno/spina
USI DOMESTICI POTABILE		35,589763
USI NON DOMESTICI POTABILE		58,250627
USI DOMESTICI NON POTABILE		17,794882
USI NON DOMESTICI NON POTABILE		29,125314
BOCCE ANTINCENDIO PRIVATE		€/anno/bocca
	fino a DN 50	22,66
	oltre DN 50	45,32
QUOTA FISSA USO DOMESTICO	€/anno	22,66
QUOTA FISSA USO ALLEVAMENTO	€/anno	11,33
QUOTA FISSA USI DIVERSI/FONTANE PU.	€/anno	45,32
N.B.: IVA al 10%		

2. Di dare atto che applicando le tariffe sopra esposte, proposte dall'ASM di Tione di Trento, la stessa prevede di raggiungere una percentuale di copertura dei costi pari al 100%, secondo le risultanze desumibili dal modello di calcolo della quota fissa della tariffa e della tariffa base unificata, allegato A) alla presente e costituente parte integrante della presente deliberazione;
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione di Trento;
4. Di dichiarare che la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente, diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta;
5. Di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2 e ss.mm.ii.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 da parte di chi vi abbia interesse. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. competente nel termine di trenta giorni.

COSTI PREVISTI PER IL PROSSIMO ESERCIZIO		
COSTI FISSI		INSERIRE I VALORI
ammortamento impianti		77.500
ammortamento attrezzature		
ammortamento automezzi		6.900
oneri finanziari		7.000
inserire eventuali altri costi fissi		
Canoni		8.500
Contributi di Allacciamento		8.000
Riscontro Contributi		18.000
	TOTALE COSTI FISSI (Cf)	72.900 automatico
	COSTI FISSI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA (Cfa)	72.900 automatico
COSTI VARIABILI		INSERIRE I VALORI
energia elettrica (pompaggio)		
personale		188.100
servizi		111.800
materie di consumo		47.000
inserire eventuali altri costi variabili		
Materie Prime		
Canoni		
Costi Capitalizzati		100.000
Prestazioni a Terzi		32.000
Altri Ricavi		25.000
	TOTALE COSTI VARIABILI (Cv)	187.500 automatico
	TOTALE COSTI (C)	260.800 automatico

VERIFICA AUTOMATICA COSTI FISSI AMMESSI A QUOTA FISSA (Cfa ≤ 45% C) Valore di Cf ammissibile

automatico

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

INSERIRE IL NUMERO TOTALE DI UTENTI (N):	2.733	obbligatorio
INSERIRE IL NUMERO DI UTENTI DOMESTICI (Nd):	2.048	obbligatorio
NUMERO UTENTI NON DOMESTICI (Nsu) =	685	automatico
INSERIRE IL NUMERO DI ALLEVATORI USO ABBEVERAM. (Na - Na è una componente di Nsu):		obbligatorio
INSERIRE NUMERO UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA A (*):	484	facoltativo
INSERIRE NUMERO UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA B (*):	171	facoltativo
ALTRI UTENTI NON DOMESTICI (CATEGORIA RESIDUALE AL NETTO DEGLI ALLEVATORI)	30	automatico

nota *: questi dati devono essere inseriti solo nel caso in cui si vogliono differenziare le quote fisse tra diverse tipologie di utenza non domestica.

INSERIRE IL PESO DA ATTRIBUIRE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI UTENTI NON DOMESTICI (1 ≤ p ≤ 4) RISPETTO A QUELLI DOMESTICI (1)		
**PESO UTENTI CATEGORIA A:	2,00	facoltativo
**PESO UTENTI CATEGORIA B:	1,00	facoltativo
PESO UTENTI NON DOMESTICI	1,00	obbligatorio

nota *: se p = 1, la quota fissa per quella categoria di utente non domestico sarà uguale a quella della utenza domestica; se p = 2, 3 o 4, la quota fissa ammonterà rispettivamente al doppio, al triplo o al quadruplo di quella degli utenti domestici.

nota **: questi dati devono essere inseriti solo nel caso in cui si vogliono differenziare le quote fisse tra diverse tipologie di utenza non domestica.

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA		
QUOTA FISSA UTENTI DOMESTICI (Qd) =	22,66	automatico
QUOTA FISSA ALLEVATORI (Qa) =	11,33	automatico

45.409,49

QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA A =	45,32	automatico	21.936,72
QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA B =	22,66	automatico	3.876,01
QUOTA FISSA ALTRI UTENTI NON DOMESTICI (CATEGORIA RESIDUALE) =	22,66	automatico	679,63
			72.900,00

COSTI FISSI ESUBERANTI NON COPERTI DA QUOTA FISSA DA COPRIRE CON LA QUOTA VARIABILE (Cf*) automatico

INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA

INSERIRE IL NUMERO TOTALE METRI CUBI DI ACQUA CHE SI PREVEDE DI FATTURARE (Mc):	436.000	obbligatorio
INSERIRE IL NUMERO TOTALE METRI CUBI DI ACQUA CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI ALLEVATORI PER USO ABBEVERAMENTO (Mca - componente di Mc):		obbligatorio
INSERIRE RICAVI DIVERSI (Rd) + RICAVI DA TARIFFE SPECIALI (Rts)		obbligatorio

CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA (Tbu) =	0,4308533	automatico	187.900,00
--	-----------	------------	------------

CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA ALLEVATORI PER USO ABBEVER. (Tbu _a) =	0,2154817	automatico
--	-----------	------------

I SUCCESSIVI CAMPI SONO FACOLTATIVI E DEVONO ESSERE COMPILATI SOLO NEL CASO IN CUI SI VOGLIA MAGGIORARE LA QUOTA VARIABILE A CARICO DELLE RESIDENZE SECONDARIE

INSERIRE IL NUMERO TOTALE METRI CUBI DI ACQUA CHE SI PREVEDE DI FATTURARE ALLE RESIDENZE SECONDARIE (Mcr ₂):		obbligatorio	187.900,00
INSERIRE IL NUMERO UTENTI DELLE RESIDENZE SECONDARIE (Nr ₂):		obbligatorio	260.800,00
METRI CUBI CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AD ESCLUSIONE DELLE RESIDENZE SECONDARIE E DEGLI ALLEVATORI PER USO ABBEVERAMENTO (Mc _{au})	436.000	automatico	
CONSUMO MEDIO PREVISTO RESIDENZE SECONDARIE (Mcm _{rs}) =	#DIV/0!	automatico	
CONSUMO MEDIO PREVISTO UTENTI DIVERSI DALLE RESIDENZE SECONDARIE (Mcm _{au}) =	159,63	automatico	

Punto n. 3 (Punto 3 ODG)

INTERVENTI

Interviene l'Assessore Failoni, che relaziona.

Ricorda che prima di provvedere all'approvazione del Bilancio, ogni anno, è necessario rivedere e nel caso adeguare le tariffe dei servizi comunali.

In particolare si è constatata la necessità di aggiornare le tariffe dell'acquedotto per pervenire a pareggio tra entrate e uscite del servizio. Le tariffe sono impostate come per gli anni scorsi ma subiscono un incremento maggiore dell'inflazione annuale, per cui è necessaria la deliberazione del Consiglio comunale, ai sensi dello Statuto.

Le tariffe sono state quantificate e proposte da ASM.

Dà illustrazione delle tariffe proposte in deliberazione. Dà quindi l'esempio dell'aumento di spesa per un utente che consuma 150 mc/anno. In questo caso l'aumento è di circa 10,00 €.

Chiede quindi al Consiglio di approvare le nuove tariffe che permettono la copertura della spesa secondo le previsioni di ASM.

Punto 4 (Punto 4 O.D.G.)

Deliberazione n. 37/2023 dd. 27.11.2023

OGGETTO: Servizio pubblico di fognatura. Approvazione delle tariffe per l'anno 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore competente Mario Failoni in merito alla definizione delle tariffe del Canone di Fognatura per l'anno 2024 e rilevato che in base ai dati del piano finanziario la proposta per l'anno 2024 è quella di aumentare le tariffe in vigore garantendo la copertura integrale dei costi del servizio;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 276 di data 13.12.2022 con cui venivano approvate le tariffe del servizio pubblico di fognatura in vigore dal 1° gennaio 2023;

Dato atto che l'art. 9 della LP n. 36/1993 stabilisce come obiettivo della politica tariffaria dei Comuni quello della copertura integrale dei costi e la possibilità da parte della Provincia, d'intesa con la Rappresentanza unitaria dei comuni, di individuare delle linee di indirizzo per definire dei modelli tariffari omogenei;

Dato atto che la Giunta provinciale con propria deliberazione n. 2436 dd. 09.11.2007 ha approvato, in attuazione dell'art. 9 della LP n. 36/1993, il Testo Unico delle disposizioni concernenti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura;

Considerato che il predetto Testo Unico vale anche per la determinazione delle tariffe dell'anno 2024 e che il Servizio autonomie locali della Provincia fa sapere che nel corso dell'anno 2024 i modelli tariffari relativi ai servizi di acquedotto e fognatura saranno oggetto di valutazione congiunta tra la Provincia ed il Consorzio Autonomie Locali per un'eventuale revisione;

Considerato che gli elementi principali ed i criteri base della tariffa sono i seguenti:

- calcolo dei costi complessivi di gestione;
- ripartizione dei costi tra fissi e variabili, fermo restando che in ogni caso i costi fissi non possono essere superiori al 35% dei costi totali;
- determinazione di una quota fissa tariffaria da applicare in misura uguale ad ogni utenza di tipo civile (domestico o assimilato) derivante dalla divisione tra i costi fissi ed il numero di utenti al netto della quota fissa "F" relativa alle utenze di tipo produttivo;
- determinazione di una tariffa a metro cubo di acqua scaricata, derivante dalla divisione tra costi variabili e metri cubi scaricati;

Visto il piano dei costi e dei ricavi del triennio 2022-2023-2024 come da prospetto allegato 2), che si propone per l'approvazione, e che contiene la specificazione della previsione dei costi e dei ricavi aggiornati per gli anni 2022 e 2023 e la previsione dell'anno 2024 con l'obiettivo della copertura integrale dei costi del servizio;

Dato atto che per l'anno 2024 è opportuno adottare le seguenti decisioni:

- il costo complessivo del servizio di fognatura è di Euro 76.292,11;

- i costi fissi sono pari ad Euro 56.843,04 mentre i costi variabili sono pari ad Euro 19.449,07;
- la quota fissa della tariffa per gli insediamenti civili è determinata pari ad Euro 10,13 mentre per gli insediamenti produttivi il coefficiente "F" si stabilisce uguale al valore massimo per ciascuno degli intervalli di valore F previsti dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 2436 dd. 09.11.2007;
- la quota variabile della tariffa è determinata uguale per tutti i tipi di insediamento, ossia pari ad Euro 0,1922 al metro cubo di acqua scaricata;

Considerato che in ragione di un aumento dei costi (+6,64% rispetto al 2023), visti anche gli altri indicatori stimati come il numero degli utenti e la quantità di acqua che si prevede di fatturare, si propone di approvare un aumento delle tariffe, che per una famiglia con un consumo medio di 150 mc/annui sarà pari a +2,46 euro (+ 6,74%), al netto dell'iva (canone per l'anno 2023: Euro 36,50 – canone per l'anno 2024: Euro 38,96);

Dato atto, in particolare che, rispetto all'anno 2023, si prevede di aumentare del 6,97% la quota fissa (che passerà da Euro 9,47 ad Euro 10,13 per gli insediamenti civili) e di aumentare del 6,66% la quota variabile (che passerà da Euro 0,1802 ad Euro 0,1922);

Visto l'allegato prospetto 1) che contiene il piano dei costi previsti dell'anno 2024 ed il calcolo della quota fissa e variabile della tariffa e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto opportuno approvare le seguenti tariffe:

SERVIZIO DI FOGNATURA UTENZE CIVILI:	QUOTA FISSA	€	10,13
	QUOTA VARIABILE	€	0,1922
SERVIZIO DI FOGNATURA UTENZE PRODUTTIVE:	Valore di "F":	€	0,1922
<i>ENTITA' DELLO SCARICO IN MC. (V)</i>			<i>VALORI DI "F"</i>
V minore o uguale a 250 mc/anno			€ 87,80
251-500			€ 103,29
501-1.000			€ 180,76
1.001-2.000			€ 258,23
2.001-3.000			€ 387,34
3.001-5.000			€ 516,46
5.001-7.500			€ 774,69
7.501-10.000			€ 1.032,91
10.001-20.000			€ 1.420,26
20.001-50.000			€ 2.065,83
V maggiore di 50.000 mc./anno			€ 2.840,51

Dato atto che a seguito dell'applicazione delle suddette tariffe il gettito complessivo del canone di fognatura relativo all'anno 2024 garantisce una copertura dei costi, quantificati in Euro 76.292,11, pari al 100%;

Dato atto che il presente provvedimento di natura tariffaria deve essere approvato entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024 per entrare in vigore dal 1° gennaio 2024 e dato atto che tale termine viene rispettato;

Accertato che in base al combinato disposto dell'art. 49 comma 3 lettera i) del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, e dell'art. 15 comma 6 lettera f) dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 29.02.2008 e ss.mm., la competenza ad approvare la presente deliberazione è del Consiglio comunale poiché l'aumento che si propone di approvare è superiore all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Ispat: 1,7% ottobre 2023);

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espressa dal Responsabile della Struttura nonché in ordine alla regolarità contabile espressa dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2436 di data 09.11.2007 con cui è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni concernenti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura;

Vista la LP 15.11.1993, n. 36 e ss.mm.ii.;

Visto il C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto del Comune di Tione di Trento approvato con deliberazione consiliare n. 10/2008 del 29.02.2008 e ss.mm.ii.;

Con n. 11 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 3 (Luca Scaffi, Nicola Rossaro, Luca Dorna) astenuti espressi in forma palese dai n. 14 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. Di approvare a far data dal 1° gennaio 2024 le tariffe per il servizio pubblico di fognatura in conformità con le indicazioni della Giunta provinciale contenute nella deliberazione n. 2436 del 09.11.2007, secondo quanto di seguito riportato:

SERVIZIO DI FOGNATURA UTENZE CIVILI:	QUOTA FISSA	€	10,13
	QUOTA VARIABILE	€	0,1922
SERVIZIO DI FOGNATURA UTENZE PRODUTTIVE:	Valore di "f":	€	0,1922
<i>ENTITA' DELLO SCARICO IN MC. (V)</i>			<i>VALORI DI "F"</i>
V minore o uguale a 250 mc/anno			€ 87,80
251-500			€ 103,29
501-1.000			€ 180,76
1.001-2.000			€ 258,23
2.001-3.000			€ 387,34
3.001-5.000			€ 516,46
5.001-7.500			€ 774,69
7.501-10.000			€ 1.032,91
10.001-20.000			€ 1.420,26

20.001-50.000	€	2.065,83
V maggiore di 50.000 mc./anno	€	2.840,51

2. Di approvare il piano dei costi e dei ricavi del triennio 2022-2023-2024 (prospetto 2) ed il prospetto di calcolo della tariffa del servizio di fognatura distinto in quota fissa e quota variabile per gli insediamenti civili e per quelli produttivi (prospetto 1), che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
3. Di dare atto che il gettito del canone di fognatura che si prevede di incassare garantisce una copertura dei costi, quantificati in Euro 76.292,11, pari al 100%;
4. Di dare atto che la quantità d'acqua su cui deve essere applicata la tariffa di fognatura corrisponde alla quantità d'acqua scaricata in fognatura, che è determinata in misura pari alla quantità d'acqua prelevata, fornita o comunque accumulata;
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione che provvede per conto del Comune alla riscossione del canone;
6. Di dichiarare che la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente, diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta;
7. di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2 e ss.mm.ii.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 da parte di chi vi abbia interesse. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. competente nel termine di trenta giorni.

COSTI PREVISTI PER L'ESERCIZIO 2024	
COSTI FISSI	
ammortamento impianti	54.708,04
interessi passivi su mutui assunti per lavori di fognatura in fase di esecuzione	-
compenso ASM per la riscossione del canone di fognatura di insediamenti civili e produttivi	2.135,00
TOTALE COSTI FISSI (Cf)	56.843,04
COSTI FISSI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA (Cfa). - L'importo dei costi fissi ammissibili deve essere minore o uguale al 35% dei costi totali.	26.702,24
COSTI VARIABILI	
costo del personale	18.159,07
manutenzione ordinaria delle opere di fognatura e dell'impianto biologico, collettori ecc.	1.290,00
TOTALE COSTI VARIABILI (Cv)	19.449,07
TOTALE COSTI (C)	76.292,11

VERIFICA AUTOMATICA COSTI FISSI (Cfa <= 35% C) VALORE DI CF NON INTERAMENTE AMMISSIBILE!

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA (Qf) INSEDIAMENTI CIVILI

INSERIRE QUANTO SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PER "F" (quota fissa):	€ 3.900,00
INSERIRE IL NUMERO TOTALE DEGLI UTENTI:	2.262
INSERIRE IL NUMERO DI UTENTI CIVILI (Nc):	2.250
NUMERO DI UTENTI PRODUTTIVI (Np)=	12

COSTI FISSI CHE DEVONO ESSERE RECUPERATI MEDIANTE LA QUOTA FISSA DA APPLICARE ALLE UTENZE CIVILI* =	22.802,24
---	-----------

* tale valore corrisponde alla differenza fra il totale dei costi fissi ammessi ed il totale dei ricavi che si prevede di fatturare agli insediamenti produttivi applicando la quota fissa F. Il valore di F deve essere fissato dal comune. (Euro 22.802,24 = Euro 26.702,24 - Euro 3.900,00)

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI	
QUOTA FISSA UTENTI CIVILI =	€ 10,13

EVENTUALE ECCEDEXZA DI RICAVI F SUI COSTI FISSI AMMESSI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA	0
COSTI FISSI NON COPERTI DALLA QUOTA FISSA E DA COPRIRE CON LA QUOTA VARIABILE (Cfe) (Euro 30.140,80 =Euro 56.843,04-Euro 3.900,00 -Euro 22.802,24)	30.140,80

INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA VARIABILE

INSERIRE NUMERO TOTALE DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE:	258.000
INSERIRE IL NUMERO DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI:	17.000
NUMERO DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI INSEDIAMENTI CIVILI =	241.000

INSERIRE IL TOTALE DEGLI EVENTUALI RICAVI EXTRA TARIFFARI CHE SI PREVEDE DI INCASSARE:	-
---	----------

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE - IPOTESI TARIFFA UGUALE PER UTENZE CIVILI E PRODUTTIVE $f = Qv$	
$f = Qv =$	€ 0,1922

¹⁾ La quota di tariffa fissa per utenti civili si ottiene dividendo l'ammontare dei costi fissi che devono essere recuperati mediante la quota fissa da applicare alle utenze civili (Euro 22.802,24) per il numero di utenze civili (nr. 2.250). (Euro 10,13 = Euro 22.802,24 / 2.250).

²⁾ La quota di tariffa variabile per utenti civili e produttivi si ottiene dividendo la somma dei costi variabili (Euro 19.449,50) e dei costi fissi non coperti dalla quota fissa e da coprire con la quota variabile (Euro 30.140,80) per il totale dei metri cubi che si prevede di fatturare (mc 258.000).
(Euro/mc 0,1922 = (Euro 19.449,50 + Euro 30.140,80 / mc. 258.000)).

PIANO DEI COSTI E DEI RICAVI			
SPESE	ANNO 2022	PREVISIONI AGG.TE ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Costo per il personale (per il calcolo di veda l'allegato A)	€ 14.326,42	€ 14.088,50	€ 18.159,07
Manutenzione ordinaria delle opere di fognatura e dell'impianto biologico, collettori ecc. (intervento 1090403 capitolo 1740 - quota a forfait)	€ 511,00	€ 610,00	€ 1.290,00
Interessi passivi su mutui assunti per finanziare LLPP in fase di esecuzione	€ -	€ -	€ -
Compenso ASM per la riscossione del canone di fognatura per insediamenti civili e dal 2014 per tutti gli insediamenti	€ 2.135,00	€ 2.135,00	€ 2.135,00
Ammortamento impianti per l'anno 2021 (€ 2.973.244,83 x 2%) = € 59.464,90			
Ammortamento impianti per l'anno 2022 (€ 1.823.601,34 x 3%) = € 54.708,04			
Ammortamento impianti per l'anno 2023 (€ 1.823.601,34 x 3%) = € 54.708,04	€ 54.708,04	€ 54.708,04	€ 54.708,04
TOTALE	€ 71.680,46	€ 71.541,54	€ 76.292,11
ENTRATE	PREVISIONI AGG.TE ANNO 2022	PREVISIONI AGG.TE ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
Canone di fognatura - Utenze civili capitolo 410	€ 67.003,00	€ 64.000,00	€ 69.000,00
Canone di fognatura - Utenze produttive capitolo 415	€ 7.090,00	€ 7.540,00	€ 7.300,00
TOTALE	€ 74.093,00	€ 71.540,00	€ 76.300,00
TASSO DI COPERTURA	103,37%	100,00%	100,01%

ALLEGATO A

IMPUTAZIONE DELLE SPESE PER IL PERSONALE							
OPERATORI	PREVISIONE COSTO ANNO 2022	PREVISIONE COSTO ANNO 2023	PREVISIONE COSTO ANNO 2024	PERCENTUALE di IMPUTAZIONE	COSTO IMPUTATO ANNO 2022	COSTO IMPUTATO ANNO 2023	COSTO IMPUTATO ANNO 2024
UFFICIO TECNICO							
CE2 - geometra	€ 43.723,40	€ 45.828,97	€ 58.963,88	12,50%	€ 5.465,43	€ 5.728,62	€ 7.370,49
BB4 - operaio	€ 35.116,61	€ 37.564,34	€ 48.265,03	16,66%	€ 5.850,43	€ 6.258,22	€ 8.040,95
RAGIONERIA - TRIBUTI							
CB3 30 ORE - Ass.te amministrativo	€ 32.169,07	€ 33.626,52	€ 43.962,11	6,25%	€ 2.010,57	€ 2.101,66	€ 2.747,63
COSTI DI SEGRETERIA VARI CONNESSI ALLA FOGNATURA, AGLI APPALTI DI OPERE E GESTIONE SUCCESSIVA				a forfait	€ 1.000,00	€ -	€ -
TOTALE					€ 14.326,42	€ 14.088,50	€ 18.159,07

Punto 4 (Punto 4 O.D.G.)

INTERVENTI

Relaziona l'Assessore Failoni, che richiama la pratica. L'aumento è di circa il 6%. Ricorda le previsioni dello statuto per cui la competenza è del Consiglio comunale. C'è un aumento di circa 2,5 € a famiglia tipo. L'aumento è proposto dall'Ufficio e permette di pervenire a pareggio tra entrate e spese del servizio.

Punto 5 (Punto 5 O.d.G.)

Deliberazione n. 38/2023 dd. 27.11.2023

OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Approvazione con modifiche del regolamento comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'assessore incaricato Mario Failoni;

Viste le proprie precedenti deliberazioni n. 3/2015 di data 16.03.2015, n. 1/2016 di data 29.03.2016, n. 5/2017 di data 27.02.2017, n. 2/2018 di data 12.03.2018 e n. 1/2022 di data 28.02.2022, che hanno approvato e modificato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) attualmente in vigore;

Viste le modifiche alla LP n. 14/2014 (Legge sull'applicazione dell'IM.I.S.) contenute nella LP n. 10 dd. 29.12.2022, non ancora recepite nel regolamento comunale, e contenute nella più recente LP n. 9 dd. 08.08.2023;

Ritenuto opportuno adeguare il vigente testo di regolamento per la disciplina dell'IM.I.S. alle novità introdotte dalla normativa provinciale in modo da avere un testo regolamentare coordinato con la normativa provinciale;

Ritenuto quindi opportuno approvare le seguenti modificazioni al regolamento comunale in vigore:

- art. 4, comma 2: nel primo e secondo periodo si sostituisce il riferimento all'anno 2021 con l'anno 2024,
- art. 5bis, comma 1: vengono aggiunte le nuove lettere b), c), f) ed h) e vengono rinominate le lettere b), c) e d) che diventano d), e) e g),
- art. 6, comma 7: viene riscritto il comma come segue: "Le condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui al presente articolo cessano comunque dalla data della validità del provvedimento edilizio che autorizza i lavori di risanamento edilizio.",
- art. 7, comma 2 lettera a): dopo le parole procedura fallimentare si aggiunge: "della procedura di liquidazione giudiziale",
- art. 7, comma 2 lettera e): si elimina la lettera e),
- art. 7, comma 4: si aggiunge la nuova lettera c): "alla sussistenza dei requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale in capo al coniuge che, in costanza di matrimonio, pone la residenza anagrafica in un fabbricato abitativo diverso da quello che costituiva oggetto della convivenza matrimoniale, ai sensi e nei limiti dell'articolo 5 comma 2 lettera a) e dell'articolo 14 comma 7bis della legge provinciale n. 14 del 2014.",
- art. 14, viene riscritto il comma come segue: "Le spese di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni e di sollecito sono quelle stabilite per legge e sono poste a carico del destinatario dell'atto notificato unitamente all'avviso esecutivo.",
- art. 17: si eliminano le parole "così come modificato con deliberazione consiliare di data 28.02.2022" e si sostituisce all'anno "2022" l'anno "2024";

Preso visione dello schema di Regolamento comunale IM.I.S. allegato alla

presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale e ritenuti i suoi contenuti idonei e condivisibili;

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione del Regolamento comunale IM.I.S. nel testo allegato alla presente deliberazione, dando atto che le parti modificate rispetto al testo previgente sono state evidenziate con colore rosso e carattere barrato, ove necessario;

Dato atto che il Regolamento comunale trova applicazione dal 01.01.2024, in quanto adottato entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espressa dal Responsabile della Struttura nonché in ordine alla regolarità contabile espressa dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria;

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

Vista la L.P. n. 14/2014 e ss.mm.ii.;

Visto il C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto del Comune di Tione di Trento approvato con deliberazione consiliare n. 10/2008 del 29.02.2008 e ss.mm.ii.;

Con n. 14 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti espressi in forma palese dai n. 14 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. **di approvare** il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), come modificato secondo quanto specificato nelle premesse, nel testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di dare atto**, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, che il Regolamento di cui al punto 1 trova applicazione dal 1° gennaio 2024;
3. **di dare atto che** per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rinvia alle norme di legge che disciplinano il tributo in parola;
4. **di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi e secondo le modalità (in via esclusivamente telematica) di cui dell'art. 13 commi 13 e 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e ss.mm.ii.;
5. **di dichiarare** che la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente, diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta;
6. **di dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2 e ss.mm.ii.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 da parte di chi vi abbia interesse. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. competente nel termine di trenta giorni.

COMUNE di TIONE DI TRENTO

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.)

Approvato con deliberazione n. 3 del Consiglio Comunale di data 16.03.2015.

Modificato agli articoli 1, 4, 5, 12, 12bis e 17 con deliberazione n. 1 del Consiglio Comunale di data 29.03.2016.

Modificato agli articoli 4, 5 e 17 con deliberazione n. 5 del Consiglio Comunale di data 27.02.2017.

Modificato agli articoli 4, 5bis, 7, 12, 12bis e 17 con deliberazione n. 2 del Consiglio Comunale di data 12.03.2018.

Modificato agli articoli 4, 5bis, 7, 9, 10 e 17 con deliberazione n. 1 del Consiglio Comunale di data 28.02.2022.

Modificato agli articoli 4, 5bis, 6, 7, 14 e 17 con deliberazione n. 38 del Consiglio Comunale di data 27.11.2023.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta immobiliare semplice (I.M.I.S.) di cui all'articolo 1 e seguenti della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni, quale tributo proprio del Comune.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e da quanto disposto dall'art. 8 della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014.
3. Il presupposto d'imposta, i soggetti passivi ed i criteri e parametri di applicazione dell'IMIS sono definiti dalla normativa di cui al comma 1, salvo quanto disposto dal presente regolamento.

ART. 2 Deliberazioni

1. Le decisioni in materia di I.M.I.S. di competenza del Comune ai sensi della normativa di cui all'articolo 1 sono assunte dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e comunque prima dell'approvazione del bilancio medesimo, salvo quanto disposto dall'art. 9bis della legge provinciale n. 36 del 1993.
2. Il termine di cui al comma 1 non si applica alla deliberazione di cui all'articolo 3.
3. Le deliberazioni adottate in materia di aliquote, deduzioni e detrazioni di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno in assenza di ulteriori provvedimenti deliberativi.

ART. 3 Aree edificabili

1. Fermo restando che il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, nell'intento di ridurre l'insorgenza di contenzioso la Giunta comunale fissa, ai sensi dell'articolo 6 comma 6 della legge provinciale n. 14 del 2014, i valori ed i parametri da utilizzare ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento. La deliberazione viene periodicamente aggiornata e comunque ogni tre anni, e trova applicazione per il periodo d'imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e per tutti i periodi d'imposta successivi fino all'aggiornamento.
2. La deliberazione di cui al comma 1 viene adottata almeno 30 giorni prima della data di scadenza per il versamento della prima rata dell'imposta come determinata ai sensi dell'articolo 8.
3. Allo scopo di determinare i valori ed i parametri di cui al comma 1 la Giunta comunale deve tenere in considerazione la destinazione urbanistica, gli indici di edificabilità, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, i valori utilizzati in sede di procedure di espropriazione per pubblica utilità ed i valori dichiarati in sede di compravendita, successione ereditaria e donazione. I valori possono essere determinati in modo articolato per le diverse zone territoriali del Comune.
4. I parametri si intendono riferiti alle condizioni specifiche della singola area edificabile che possono influire sulla determinazione puntuale della base imponibile dell'area stessa rispetto al valore generale stabilito nella deliberazione, e trovano applicazione nelle fasi dell'accertamento.

5. I valori ed i parametri delle aree edificabili determinati con il presente articolo sono vincolanti per il Comune in sede di attività di accertamento.
6. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti trova comunque applicazione il valore dichiarato dal contribuente per la medesima area edificabile, ovvero definitivamente accertato dai competenti uffici dello Stato, in sede di dichiarazioni comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dei tributi erariale collegati ad atti, anche preliminari, di modifica a qualsiasi titolo dei diritti reali relativi alle aree edificabili, ai sensi dell'articolo 6 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014. Tali dichiarazioni hanno valore ai fini dell'IM.I.S. dalla data della loro presentazione e senza effetto retroattivo, e sono modificabili, comunque nel rispetto del comma 1, dopo un triennio con comunicazione presentata dal contribuente ai sensi dell'articolo 7.

TITOLO II – ESENZIONI, ASSIMILAZIONI ED AGEVOLAZIONI

ART. 4 Esenzioni ed esclusioni d'imposta

1. Sono esenti, ovvero escluse dall'ambito di applicazione, le fattispecie di cui all'articolo 7 della legge provinciale n. 14 del 2014.
2. Per i periodi d'imposta dal 2016 al 2024, si applica l'esenzione di cui all'articolo 14 comma 6 ter della legge provinciale n. 14 del 2014 agli immobili posseduti da Cooperative Sociali ed O.N.L.U.S. anche costituite nella forma di persona giuridica commerciale, nei limiti e con le modalità disciplinati dal medesimo articolo 14 comma 6 ter. Per i periodi d'imposta dal 2018 al 2024 il presente comma si applica anche alle Cooperative di cui all'articolo 14 comma 6 quater della legge provinciale n. 14 del 2014.
3. Ai sensi dell'articolo 8 comma 2 lettera g bis) della legge provinciale n. 14 del 2014 si considerano esenti le aree edificabili, comunque denominate, che in base alle Norme di Attuazione del Piano Regolatore comunale consentono esclusivamente l'ampliamento volumetrico, anche solo potenziale, di fabbricati esistenti. L'esenzione non si applica alle aree edificabili, comunque denominate e di qualsiasi dimensione, che consentono, in base alle Norme di Attuazione stesse, la realizzazione anche solo potenziale di nuovi fabbricati.

ART. 5 Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni

1. Sono assimilate ad abitazione principale, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, le seguenti fattispecie:
 - a) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'assimilazione si applica all'unità immobiliare abitativa che al momento del ricovero era qualificata come "abitazione principale" del soggetto stesso. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7. L'assimilazione è subordinata al verificarsi della circostanza per la quale l'unità immobiliare sia utilizzata, anche in modo disgiunto:
 1. dal coniuge, o da parenti o da affini entro il secondo grado, del possessore, che in essa pongano la residenza, purché ciò avvenga a titolo non oneroso;

2. da chiunque, ed a qualsiasi scopo diverso da quelli di cui al punto 1, compresa la semplice tenuta a disposizione, purché ciò avvenga a titolo non oneroso.
2. Le assimilazioni di cui al comma 1 sono riconosciute a seguito di presentazione di specifica comunicazione presentata secondo le modalità di cui all'articolo 7.
 3. Relativamente alle unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale possono essere deliberate aliquote agevolate rispetto all'aliquota stabilita per i fabbricati abitativi diversi dall'abitazione principale, e comunque in misura non inferiore all'aliquota stabilita per le abitazioni principali. L'agevolazione è prevista per un solo fabbricato abitativo e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 2. L'agevolazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato, che andrà allegato alla comunicazione, e si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.
 4. Sono comunque assimilate ad abitazione principale le fattispecie di cui all'articolo 5 comma 2 lettera b) della legge provinciale n. 14 del 2014.
 5. La base imponibile dell'IM.I.S. è ridotta del 50% per le fattispecie di cui all'articolo 7 comma 3 della legge provinciale n. 14 del 2014 e quindi:
 - a) i fabbricati d'interesse storico o artistico indicati nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004 iscritti con quest'indicazione nel libro fondiario, ovvero quelli privi di iscrizione nel libro fondiario ma notificati ai sensi della legge n. 364 del 1909;
 - b) i fabbricati riconosciuti come inagibili e inabitabili secondo i criteri e parametri di cui all'articolo 6.

ART. 5bis Aliquote agevolate

1. Con la deliberazione di cui all'articolo 8 comma 1 della legge provinciale n. 14 del 2014 il Comune può:
 - a) stabilire un'aliquota ridotta per i fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della Legge n. 431 del 1998, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 8 comma 2 lettera e ter) della legge provinciale n. 14 del 2014;
 - b) stabilire un'aliquota ridotta per i fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi della legge n. 431 del 1998, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 8 comma 2 lettera e ter-1) della legge provinciale n. 14 del 2014;
 - c) stabilire un'aliquota ridotta per i fabbricati abitativi oggetto di locazione turistica ai sensi dell'articolo 37bis della legge provinciale n. 7 del 2002, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 8 comma 2 lettera e ter-1) della legge provinciale n. 14 del 2014;
 - d) stabilire un'aliquota ridotta per i fabbricati iscritti o iscrिवibili al catasto nella categoria D8 destinati esclusivamente ad impianti di risalita comunque denominati, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 8 comma 2 lettera e bis) della legge provinciale n. 14 del 2014;
 - e) stabilire un'aliquota ridotta per i fabbricati iscritti o iscrिवibili al catasto nella categoria D8 destinati esclusivamente a campeggio, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 8 comma 2 lettera e bis) della legge provinciale n. 14 del 2014;
 - f) stabilire un'aliquota ridotta per i fabbricati costruiti, posseduti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 8 comma 2 lettera e sexies) della legge provinciale n. 14 del 2014;

- g) stabilire un'aliquota ridotta per le aree edificabili per le quali non sia stata accolta la domanda di trasformazione urbanistica ad aree non edificabili secondo la procedura di cui all'articolo 45 commi 4 e 4bis della L.P. n. 15/2015, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 8 comma 2 lettera g ter) della legge provinciale n. 14 del 2014;
- h) a partire dal periodo d'imposta 2024, stabilire aliquote ridotte, anche fino allo zero per cento, per gli immobili soggetti a vincolo di uso civico concessi, ai sensi della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005), al comune per l'esercizio di funzioni, servizi o attività pubbliche, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il comune stabilisce le aliquote in senso proporzionale, anche per classi, rispetto all'importo del corrispettivo stabilito per la concessione.

ART. 6 Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 comma 5 lettera b), si dispone che le caratteristiche di inagibilità o inabitabilità del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione ivi prevista, in base alle vigenti norme edilizie del Comune sono identificate come di seguito.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. L'inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la presenza anche non contemporanea delle seguenti condizioni:
 - a) gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
 - b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia (art. 77 della legge provinciale n. 22 del 1991).
4. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
 - b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della repubblica n. 445 del 2000, nella quale si dichiara:
 - che l'immobile è inagibile o inabitabile;
 - che l'immobile non è di fatto utilizzato.
5. La riduzione della base imponibile nella misura del 50 per cento si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva.
6. Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente.
7. Le condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui al presente articolo cessano comunque dalla data della validità del provvedimento edilizio che autorizza i lavori di risanamento edilizio.

TITOLO III – ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E RIMBORSI

ART. 7 Comunicazioni dei contribuenti

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale n. 14 del 2014, non prevede alcun obbligo di dichiarazione ai fini IM.I.S.
2. Per le sole fattispecie di seguito individuate il contribuente è tenuto a presentare al Comune una comunicazione, su modello predisposto dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie previste in quelli predisposti dal Comune, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo:
 - a) comunicazione, presentata dal curatore o dal commissario liquidatore, attestante l'inizio della procedura fallimentare, della procedura di liquidazione giudiziale o della liquidazione coatta amministrativa. Per questa fattispecie, in deroga alla scadenza temporale generale di cui al presente comma, la comunicazione va presentata entro 90 giorni dall'inizio della procedura;
 - b) sussistenza delle condizioni di assimilazione di fabbricati ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 5 comma 1;
 - c) sussistenza delle condizioni per il beneficio dell'agevolazione prevista dall'articolo 5 comma 3;
 - d) intervenuto versamento da parte di uno dei contitolari anche per il debito d'imposta degli altri, ai sensi dell'articolo 8 comma 6.
3. In caso di omessa comunicazione per le fattispecie di cui al comma 2 si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1 comma 775 della Legge n. 160 del 2019.
4. Per le fattispecie di seguito individuate il contribuente può presentare al Comune una comunicazione, su modello predisposto dal Comune, ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie previste in quelli predisposti dal Comune, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo relativa:
 - a) al nuovo valore aree edificabili ai sensi dell'articolo 3 comma 6 ultimo periodo;
 - b) alla sussistenza del vincolo di pertinenzialità dei fabbricati rispetto all'abitazione principale e fattispecie assimilate, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 lettera d) della legge provinciale n. 14 del 2014;
 - c) alla sussistenza dei requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale in capo al coniuge che, in costanza di matrimonio, pone la residenza anagrafica in un fabbricato abitativo diverso da quello che costituiva oggetto della convivenza matrimoniale, ai sensi e nei limiti dell'articolo 5 comma 2 lettera a) e dell'articolo 14 comma 7bis della legge provinciale n. 14 del 2014.
5. Per le comunicazioni di cui al comma 2 ed al comma 4, gli effetti tributari ad esse collegati trovano applicazione con effetto retroattivo per il periodo d'imposta cui si riferiscono se presentate entro il termine di cui al medesimo comma 2.
6. E' comunque facoltà del contribuente presentare in ogni momento documentazione o comunicazioni che lo stesso ritenga utili per la corretta applicazione dell'imposta, anche in relazione all'invio del modello di calcolo precompilato di cui all'articolo 8.
7. In prima attuazione di questo articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, le dichiarazioni o comunicazioni presentate dai contribuenti ai fini dell'applicazione dell'imposta

Municipale Unica e della Tassa sui Servizi Indivisibili ovvero, sempre se compatibili, i dati utilizzati dal Comune per l'invio dei modelli precompilati relativamente ai medesimi tributi.

ART. 8 Versamento e riscossione ordinaria

1. Ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale n. 14 del 2014, il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997 (modello di versamento denominato F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
2. Per la gestione, anche parziale o disgiunta, delle fasi del procedimento di riscossione ordinaria il Comune può avvalersi di soggetti esterni ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997.
3. Il versamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo d'imposta è effettuato in due rate, aventi scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre. In sede di deliberazione annuale delle aliquote e degli altri elementi che costituiscono presupposto alla determinazione dell'imposta dovuta, è facoltà dell'organo competente prevedere l'unico versamento annuale a scadenza 16 dicembre.
4. I contribuenti, fermi restando i termini di cui al comma 3, possono in ogni caso versare l'imposta in più rate anche mensili liberamente determinate nei singoli importi.
5. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Ai sensi dell'art. 9 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014 un contribuente può effettuare il versamento cumulativo anche con riferimento al debito d'imposta degli altri contitolari sui medesimi immobili, a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente che effettua il versamento comunichi al Comune, con le modalità di cui all'articolo 7, quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui il versamento stesso si riferisce.
6. Ai sensi dell'articolo 9 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014 il Comune invia ai contribuenti un modello precompilato nel quale risultano gli elementi necessari per il calcolo e per il versamento dell'imposta. L'invio deve avvenire almeno quindici giorni prima della scadenza di versamento. Tale termine è determinato con riferimento alla documentazione che prova la consegna dei plichi al soggetto incaricato della spedizione. Il modello precompilato deve contenere:
 - a) l'individuazione degli immobili soggetti all'imposta posseduti dal contribuente e la data alla quale è stata stabilita la situazione giuridica, tributariamente rilevante, degli immobili stessi;
 - b) il calcolo dell'imposta dovuta con evidenza analitica, per ciascun immobile, delle fattispecie applicate, della base imponibile, dei mesi di possesso, delle aliquote, delle detrazioni, agevolazioni, deduzioni ed esenzioni applicate;
 - c) il modello di versamento precompilato ai sensi del presente comma;
 - d) gli estremi delle deliberazioni adottate in materia di IM.I.S. per il periodo d'imposta di riferimento;
 - e) le modalità di applicazione e disapplicazione delle sanzioni in relazione all'invio del modello precompilato ai sensi dell'articolo 9 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014, anche con riferimento agli obblighi posti in capo al contribuente dalla medesima disposizione normativa;
 - f) l'indicazione del Funzionario responsabile del tributo e delle modalità di relazione tra Comune e contribuente, anche in via telematica;
 - g) le modalità di comunicazione da parte del contribuente per la comunicazione della PEC cui inviare per i periodi d'imposta successivi il modello precompilato.

7. Il Comune, anche avvalendosi di soggetti esterni individuati ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, predispone un sistema informatico di calcolo dell'imposta dovuta e lo mette a disposizione dei contribuenti gratuitamente via internet. Le modalità di accesso devono essere libere e improntate alla massima semplicità di utilizzo. Il sistema di calcolo deve in ogni caso consentire la stampa dei documenti di versamento.
8. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge n. 296 del 2006, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
9. I versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad Euro 15,00.
10. Ai versamenti dovuti a titolo di IM.I.S. si applica l'istituto del ravvedimento operoso come disciplinato dalla normativa statale.

ART. 9 Differimento dei termini di versamento

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera f) della legge provinciale n. 14 del 2014, la Giunta Comunale, se non diversamente disposto con apposito decreto ministeriale o provvedimento del Presidente della Provincia, può stabilire il differimento di sei mesi del termine di pagamento dell'imposta nel caso di calamità naturali di grave entità.
2. E' comunque differito di 12 mesi il termine di pagamento in caso di decesso del soggetto passivo. Il differimento concerne sia i termini di pagamento per debito d'imposta riferito a periodi di possesso del soggetto deceduto che quelli riferiti al debito d'imposta degli eredi relativamente agli immobili compresi nell'asse ereditario.

ART. 10 Accertamento, sanzioni e riscossione coattiva.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge n. 296 del 2006, il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera eseguita nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
2. Nell'esercizio dei propri poteri di verifica ed accertamento, e comunque prima dell'emissione degli Avvisi di accertamento, il Comune può chiedere al contribuente chiarimenti, dichiarazioni o documentazione anche in relazione alle eventuali comunicazioni di cui all'articolo 7. La richiesta deve anche prevedere il termine per la risposta, comunque non superiore a 30 giorni. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1 comma 775 della L. n. 160 del 2019.
3. Non si emettono avvisi di accertamento per importi inferiori o uguali ad € 15,00=, calcolando in tale importo maggiore imposta, sanzioni ed interessi.
4. Ai sensi dell'art. 10 comma 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo n. 218 del 1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.
5. Per la riscossione coattiva dell'imposta derivante da provvedimenti di accertamento non impugnati e per i quali non è intervenuto il versamento in termini si applicano le procedure, gli strumenti giuridici e le modalità previsti dalla normativa statale.

6. Le attività di accertamento e riscossione coattiva possono essere effettuate anche con affidamento a soggetti esterni al Comune, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e possono riguardare disgiuntamente anche solo una o alcune delle fasi e procedure nelle quali si articola il complessivo procedimento.

ART. 11 Rimborsi

1. Ai sensi dell'articolo 10 comma 9 della legge provinciale n. 14 del 2014 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune procede entro 120 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.
2. Il Comune è tenuto a comunicare al contribuente la sussistenza di ipotesi di spettanza del diritto al rimborso comunque rilevate in fase di gestione delle banche dati dell'IM.I.S., allo scopo di consentire al contribuente stesso la presentazione, sussistendone effettivamente i presupposti, dell'istanza di rimborso. La comunicazione può avvenire anche in forma verbale o telefonica o via mail.
3. L'istanza di rimborso deve essere motivata e può essere corredata da documentazione atta a dimostrarne il diritto. Il Funzionario responsabile può chiedere al contribuente chiarimenti in merito all'istanza presentata, ovvero documentazione integrativa. La richiesta del Funzionario deve essere formulata in forma scritta, ed interrompe il termine del procedimento di rimborso di cui al comma 1. Nella richiesta di integrazione il Funzionario determina anche il termine per la risposta del contribuente, comunque non inferiore a 30 giorni, oltre il quale l'istanza originaria si intende respinta.
4. Sulle somme per le quali viene riconosciuto il diritto al rimborso si applicano gli interessi a decorrere dalla data di versamento dell'imposta per la quale viene stabilito il rimborso, nella misura di cui al successivo art. 13.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 2006, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dell'imposta stessa. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale il provvedimento di rimborso è stato adottato. L'eventuale importo non compensato viene pagato al contribuente. Nella richiesta di compensazione deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario IM.I.S. oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione, o quelle per le quali viene effettuato il pagamento non potendo essere compensate, non sono produttive di ulteriori interessi.
6. Nel caso di rimborso riconosciuto di spettanza del contribuente a seguito di errore nel versamento effettuato in favore di altro Comune incompetente, la regolazione contabile avviene, con il consenso del contribuente stesso e del Comune di riferimento, direttamente fra le Amministrazioni interessate, senza applicazione di interessi.
7. Il rimborso non è dovuto se l'importo complessivo, comprensivo di interessi, è inferiore o uguale ad Euro 15,00 per ciascun periodo d'imposta.

ART. 12 Rimborso per intervenuta inedificabilità delle aree.

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera g) della legge provinciale n. 14 del 2014 si stabilisce per le aree divenute inedificabili il rimborso dell'imposta.

2. Il rimborso suddetto compete per i cinque anni precedenti alla data del provvedimento di prima adozione dello strumento urbanistico (o della relativa variante) e decorre dall'anno d'imposta in cui il provvedimento stesso è stato adottato dal Comune. Se l'inedificabilità dell'area viene deliberata a seguito di istanza presentata dal contribuente ai sensi dell'articolo 45 comma 4 della legge provinciale n. 15 del 2015, gli anni oggetto di rimborso ai sensi di questo articolo si calcolano, per tutte le fattispecie, dalla data di presentazione dell'istanza stessa.
3. Il rimborso, in accoglimento della richiesta presentata dal contribuente ai sensi dell'articolo 11, viene comunque disposto solo a seguito dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale che stabilisce l'intervenuta inedificabilità dell'area.
4. Per le aree destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici il sopra indicato rimborso compete per dieci anni ovvero, se più favorevole, per il numero di anni di cui all'articolo 12bis.
5. Per le aree divenute inedificabili a seguito di istanza presentata in tal senso dal titolare dei diritti reali sull'area stessa, il rimborso compete per tre anni, escludendo comunque dal calcolo il periodo di cui al comma 11.
6. La domanda di rimborso deve avvenire comunque entro il termine di 3 anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale. Il diritto al rimborso è ammissibile in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) le aree non siano state oggetto di interventi edilizi o non siano interessate da concessioni edilizie non ancora decadute e non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso;
 - b) per tali aree non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti.
7. Il rimborso è effettuato su richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate.
8. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura di cui all'articolo 13.
9. Il rimborso non è dovuto se l'importo complessivo, comprensivo di interessi, è inferiore o uguale ad Euro 15,00 per ciascun periodo d'imposta.
10. Alla procedura di rimborso di cui al presente articolo si applicano, se non diversamente disciplinato, le disposizioni di cui all'articolo 11.
11. Il rimborso disciplinato da questo articolo è aggiuntivo rispetto a quello previsto in via obbligatoria dall'articolo 6 comma 2 lettera a) della legge provinciale n. 14 del 2014, che riguarda l'imposta versata tra le date, tra di loro alternative, di cui al comma 2 e la data del provvedimento definitivo della Giunta Provinciale di cui al comma 3. Al rimborso relativo alla fattispecie di cui all'articolo 6 comma 2 lettera a) della legge provinciale n. 14 del 2014 si applicano le disposizioni dell'articolo 11.

ART. 12bis Rimborso d'ufficio per le aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici.

1. Per le aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici, come individuate dalla relativa normativa provinciale in materia urbanistica, si applica il rimborso d'ufficio dell'imposta versata relativamente alle due fattispecie di cui ai commi 9bis e 9ter dell'articolo 10 della legge provinciale n. 14 del 2014, e quindi:
 - a) a seguito del decorso di dieci anni dall'inizio della destinazione urbanistica di cui a questo comma senza che l'Ente Pubblico competente abbia provveduto all'acquisizione, con qualsiasi modalità giuridica, della proprietà dell'area;

- b) a seguito di provvedimento urbanistico divenuto definitivo che escluda, in riferimento all'area, ogni possibilità edificatoria come definita ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge provinciale n. 14 del 2014.
2. Le fattispecie di rimborso di cui al comma 1 sono fra di loro alternative.
 3. Il calcolo dei termini temporali di cui al comma 1 decorre dal 01 gennaio 2015 se la destinazione urbanistica di cui al comma 1 è intervenuta in data precedente.
 4. Al rimborso di cui al presente articolo si applicano le norme di cui all'articolo 11 ad eccezione della presentazione di richiesta di rimborso da parte del contribuente, che non è dovuta. Il Comune dopo aver adottato il provvedimento di rimborso d'ufficio ai sensi di questo articolo ne notifica copia al contribuente interessato.

ART. 13 Misura degli interessi

1. La misura annua degli interessi, per tutti i procedimenti riferibili al presente Regolamento che ne prevedono l'applicazione, è pari, ai sensi dell'art. 10 comma 6 della legge provinciale n. 14 del 2014, al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun periodo d'imposta.

Art. 14 – Spese di notifica

1. Le spese di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni e di sollecito sono quelle stabilite per legge e sono poste a carico del destinatario dell'atto notificato unitamente all'avviso esecutivo.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15 Funzionario Responsabile

1. La Giunta comunale nomina il Funzionario Responsabile per la gestione dell'IM.I.S., ai sensi e con i poteri di cui all'articolo 8 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014.

ART. 16 Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

ART. 17 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
<u>ART. 1 Oggetto del Regolamento</u>	3
<u>ART. 2 Deliberazioni</u>	3
<u>ART. 3 Aree fabbricabili</u>	2
TITOLO II - ESENZIONI, ASSIMILAZIONI ED AGEVOLAZIONI.....	3
<u>ART. 4 Esenzioni ed esclusioni d'imposta</u>	3
<u>ART. 5 Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni</u>	3
<u>ART. 5bis Aliquote agevolate</u>	4
<u>ART. 6 Riduzione dell'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili</u>	5
TITOLO III - ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E RIMBORSI.....	6
<u>ART. 7 Comunicazioni dei contribuenti</u>	6
<u>ART. 8 Versamento e riscossione ordinaria</u>	7
<u>ART. 9 Differimento dei termini di versamento</u>	8
<u>ART. 10 Accertamento, sanzioni e riscossione coattiva</u>	8
<u>ART. 11 Rimborsi</u>	9
<u>ART. 12 Rimborso per intervenuta inedificabilità delle aree</u>	10
<u>ART. 12bis Rimborso d'ufficio per le aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici</u>	11
<u>ART. 13 Misura degli interessi</u>	11
<u>ART. 14 Spese di notifica</u>	11
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI.....	11
<u>ART. 15 Funzionario Responsabile</u>	11
<u>ART. 16 Norme di rinvio</u>	12
<u>ART. 17 Entrata in vigore</u>	12

Punto 5 (Punto 5 O.d.G.)

INTERVENTI

Relaziona l'Assessore Failoni. Ci sono una serie di modifiche resesi necessarie e di contenuto tecnico, come da deliberazione proposta.

Punto 6 (Punto 6 all'O.d.G.)

Deliberazione n. 39/2023 dd. 27.11.2023

OGGETTO: Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Approvazione con modifiche del regolamento comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'assessore incaricato Mario Failoni;

Vista le proprie precedenti deliberazioni n. 6 di data 26.02.2021 e n. 2 di data 28.02.2022 che hanno approvato e modificato il regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria attualmente in vigore;

Dato atto che a seguito di alcune necessità applicative si rende necessario aggiornare il predetto regolamento comunale introducendo alcune modificazioni;

Ritenuto opportuno approvare le seguenti modificazioni al regolamento comunale in vigore:

- art. 31, comma 2: si elimina la lettera w),
- art. 38, comma 3, lettera a): si eliminano le parole "la previsione di" e si aggiunge la nuova lettera d),
- art. 60, comma 3: si eliminano le parole "così come modificato con deliberazione consiliare di data 28.02.2022 "e si sostituisce all'anno "2022" l'anno "2024",
- aggiornamento dell'allegato B) con l'introduzione della nuova tipologia di occupazione cod. 15 e del coefficiente moltiplicatore 2,70 per la fattispecie giornaliera;

Preso visione dello schema di Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, comprensivo degli allegati A), B) e C), e ritenuti i suoi contenuti idonei e condivisibili;

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione del Regolamento comunale nel testo allegato alla presente deliberazione, dando atto che le parti modificate rispetto al testo previgente sono state evidenziate con colore rosso e carattere barrato;

Dato atto che il Regolamento trova applicazione dal 01.01.2024, in quanto adottato entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024;

Vista la circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Viste le motivazioni espresse al punto precedente si ritiene che anche il canone unico patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espressa dal Responsabile della Struttura nonché in ordine alla regolarità contabile espressa dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria;

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

Visto l'articolo 1 commi da 816 a 847 della L. n. 160/2019;

Visto il C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto del Comune di Tione di Trento approvato con deliberazione consiliare n. 10/2008 del 29.02.2008 e ss.mm.ii.;

Con n. 14 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti espressi in forma palese dai n. 14 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, come modificato rispetto al testo precedente, che si compone di nr. 60 articoli e nr. 3 allegati, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, che il regolamento di cui al punto 1 trova applicazione dal 1° gennaio 2024;
3. di dare atto che copia del presente regolamento approvato andrà comunicato agli uffici competenti per darne attuazione ciascuno per la propria parte;
4. di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente, diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta;
5. di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2 e ss.mm.ii.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 da parte di chi vi abbia interesse.

Comune di Tione di Trento

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816 e seguenti)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26.02.2021.

Modificati gli articoli 2, 7, 26, 27, 34, 35, 36 e 60 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.02.2022.

Modificati gli articoli 31, 38 e 60 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27.11.2023.

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE	5
Articolo 1	5
Ambito e finalità del regolamento	5
Articolo 2	6
Definizioni e disposizioni generali	6
Articolo 3	7
Presupposto del canone	7
Articolo 4	8
Soggetto obbligato	8
Articolo 5	9
Ufficio comunale competente	9
TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	10
Articolo 6	10
Istanze per l'occupazione di suolo pubblico	10
Articolo 7	11
Tipi di occupazione	11
Articolo 8	11
Occupazioni occasionali	11
Art. 9	12
Occupazioni d'urgenza	12
Articolo 10	13
Istanza e rilascio della concessione	13
Articolo 11	14
Titolarità della concessione e subentro	14
Articolo 12	15
Rinnovo, proroga, rinuncia e disdetta	15
Articolo 13	16
Modifica, sospensione e revoca d'ufficio	16
Articolo 14	17
Decadenza ed estinzione della concessione	17
Articolo 15	18
Occupazioni abusive	18

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE	18
Articolo 16	18
Istanze per i messaggi pubblicitari	18
Articolo 17	20
Tipologie di impianti pubblicitari	20
Articolo 18	22
Istruttoria amministrativa	22
Articolo 19	23
Titolarità e subentro nelle autorizzazioni	23
Articolo 20	24
Rinnovo, proroga e disdetta	24
Articolo 21	24
Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione	24
Articolo 22	25
Decadenza ed estinzione della autorizzazione	25
Articolo 23	25
Rimozione della pubblicità	25
Articolo 24	26
Le esposizioni pubblicitarie abusive	26
Articolo 25	26
Il piano generale degli impianti pubblicitari e divieti	26
TITOLO IV - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI	27
Articolo 26	27
Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico ...	27
Articolo 27	28
Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie	28
Articolo 28	29
Suddivisione del territorio comunale	29
Articolo 29	29
Determinazione delle tariffe annuali	29
Articolo 30	31
Determinazione del canone	31
Articolo 31	32
Fattispecie non assoggettate al canone	32
Articolo 32	35
Riduzioni del canone	35
Articolo 33	35

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità.....	35
Articolo 34.....	35
Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.....	35
TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI	36
Articolo 35.....	36
Pubbliche Affissioni	36
TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI.....	36
Articolo 36.....	36
Modalità e termini per il pagamento del canone.....	36
Articolo 37.....	37
Accertamenti - Recupero canone.....	37
Articolo 38.....	37
Sanzioni e indennità.....	37
Articolo 39.....	38
Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....	38
Articolo 40.....	39
Autotutela	39
Articolo 41.....	39
Riscossione coattiva	39
TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE.....	40
Articolo 42.....	40
Occupazione con impianti di distribuzione carburante.....	40
Articolo 43.....	40
Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici	40
Articolo 44.....	40
Occupazioni dello spettacolo viaggiante	40
Articolo 45.....	41
Occupazioni a sviluppo progressivo.....	41
Articolo 46.....	41
Attività edile	41
Articolo 47.....	41
Attività di propaganda elettorale	42
Articolo 48.....	42
Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio.....	42
Articolo 49.....	42
Occupazione con elementi di arredo	42
Articolo 50.....	42
Esposizione merci fuori negozio	42

Articolo 51.....	43
Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere.....	43
Articolo 52.....	43
Occupazioni per traslochi.....	43
Articolo 53.....	43
Serbatoi.....	43
TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE.....	43
Articolo 54.....	43
Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”.....	43
Articolo 55.....	44
Pubblicità realizzata su vetrine e su carrelli dei supermercati.....	44
Articolo 56.....	44
Freccie direzionali – Pre-insegne.....	44
Articolo 57.....	44
Locandine.....	44
Articolo 58.....	44
Striscioni e gonfaloni.....	44
Articolo 59.....	45
Dichiarazioni per particolari fattispecie.....	45
Articolo 60.....	46
Disposizioni finali.....	46
<i>ALLEGATI:</i>	46
ALLEGATO A Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	46
ALLEGATO B Coefficienti moltiplicatori di valutazione del beneficio economico per tipologia di occupazione.....	46
ALLEGATO C Coefficienti moltiplicatori di valutazione del beneficio economico per tipologia di esposizione pubblicitaria.....	46

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (L.R. 3 maggio 2018 n. 2), contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Tione di Trento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 e dalle successive modificazioni ed integrazioni, di seguito “canone unico”. (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi).

2. Ai sensi del comma 816 il canone unico sostituisce i seguenti prelievi: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA) e il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP).

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Sono fatte salve le concessioni rilasciate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sia con riferimento alle limitazioni e divieti, che per l'individuazione della tariffa standard annua e per le sue modificazioni in base ai coefficienti prefissati, per popolazione residente il Comune di Tione di Trento appartiene alla classe "*comuni fino a diecimila abitanti*", come da suddivisione di cui al comma 826 dell'art.1 della L. n.160/2019.

5. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari comunali relative alle disposizioni tecniche per l'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti;

b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;

c) canone: il canone dovuto dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b), nonché dall'occupante senza titolo;

d) **tariffa standard**: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone ed è fissata dall'art. 1, commi 826, 827, 841 e 842 della Legge 160/2019;

e) **tariffa ordinaria**: è il risultato della moltiplicazione della tariffa standard per il coefficiente di adeguamento territoriale di cui all'art. 29, comma 3 del presente Regolamento;

f) **tariffa applicata**: è il risultato della moltiplicazione della tariffa ordinaria per i coefficienti di valutazione del beneficio economico previsti negli allegati B e C.

Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada statale o di strada provinciale situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 3 aprile 1992, n. 285.

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione comunale.

3. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 8 in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.

4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuto. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata dalla necessaria documentazione. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame degli uffici comunali competenti. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro dell'abitato, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, l'ufficio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico deve essere presentata per le occupazioni permanenti almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione e per quelle temporanee almeno 7 giorni prima. Analoghi termini sono stabiliti per le istanze o le comunicazioni pubblicitarie, permanenti e temporanee, per le quali è previsto il rilascio di apposita autorizzazione pubblicitaria. Il mancato rispetto dei termini indicati determina l'improcedibilità della domanda.
10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
12. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3 **Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Per spazi soprastanti o sottostanti il suolo la superficie soggetta è quella eccedente l'eventuale occupazione contemporanea del suolo. Il canone è

dovuto anche per l'occupazione di aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita una servitù di pubblico passaggio;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'applicazione del canone i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo, salvo i casi di esenzione, compresi quelli diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'art.47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e ss.mm.). Rientra, pertanto, nella debenza del canone qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti, indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione, obiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica, sicché vi rientrano anche le anonime riproduzioni di alcuni articoli in vendita quand'anche non richiamino la denominazione sociale del soggetto o specifici prodotti.

Fermo restante il disposto del comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è in ogni caso dovuto al Comune anche quando la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province. Quest'ultime restano titolari unicamente del canone di occupazione di cui alla lettera a) del comma 819.

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4

Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della legge n.160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui all'art. 24, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

4. L'amministratore di condominio procede al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina.

6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare le procedure di cui agli articoli 13 e 14, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

Articolo 5

Ufficio comunale competente

1. La richiesta di occupazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) deve essere presentata ai seguenti uffici:

ufficio tecnico:

- domanda per tutte le occupazioni di suolo pubblico permanenti non rientranti nella specifica competenza di altri uffici (bocche lupoie, tubazioni nel sottosuolo, chioschi, impianti pubblicitari ecc.);
- domanda per occupazioni di suolo pubblico permanenti o temporanee derivanti da attività edilizia, compresi interventi marginali di manutenzione. Domanda per l'autorizzazione allo scavo relativa alle occupazioni realizzate mediante attraversamento del suolo con condutture ed impianti. Domanda per occupazione suolo pubblico con tabelle di indicazione segnaletica e passi carrabili;
- domanda per occupazioni di suolo pubblico con insegne, tende e simili a carattere stabile;
- domanda per occupazioni temporanee di suolo pubblico riguardanti parchi e giardini nonché traslochi.

ufficio commercio:

- domanda per tutte le occupazioni inerenti l'attività commerciale (occupazioni realizzate da esercenti il commercio su area pubblica, occupazioni in occasione di mercati, occupazioni con esposizione e vendita di merce in genere, occupazioni effettuate con autovetture adibite a trasporto pubblico, ecc.);
- domanda per le occupazioni in occasione di fiere, sagre, mercatini, spettacoli viaggianti e per le occupazioni aventi natura occasionale attinenti all'attività dell'ufficio commercio, pubblici esercizi ed attività economiche.

La concessione amministrativa di occupazione di suolo ed aree pubbliche è predisposta dagli uffici suindicati, secondo la sopra descritta ripartizione di competenze, ad eccezione del caso in cui l'occupazione di suolo pubblico sia concessa con deliberazione giuntale od ordinanza del Sindaco.

L'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti ed approvati per i singoli Servizi ed indicati nel vigente "Regolamento sul procedimento amministrativo".

Nei casi di occupazioni per finalità o iniziative esenti dal pagamento del Canone, poste in essere da enti, associazioni e simili senza scopo di lucro (quali ad esempio Admo, Telefono Azzurro, Ail, ecc...) e occupazioni fino a 10 mq promosse per manifestazioni o iniziative a carattere politico e raccolta firme, l'autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco mediante visto da apporsi direttamente sull'istanza. Qualora le occupazioni siano effettuate nell'ambito di manifestazioni curate dall'ufficio commercio (fiere, sagre, mercatini, festeggiamenti...) l'istanza va inoltrata all'ufficio commercio ad eccezione delle occupazioni fino a 10 mq promosse per manifestazioni o iniziative a carattere politico e raccolta firme per le quali l'istanza va inoltrata all'ufficio commercio o ad eventuale altro ufficio individuato dalla Giunta comunale con atto di indirizzo. Negli altri casi l'istanza va inoltrata all'ufficio tributi.

2. La richiesta di installazione di mezzi pubblicitari di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) deve essere presentata all'ufficio tecnico per tutte le installazioni di mezzi pubblicitari permanenti e per la loro sostituzione.

3. Il Responsabile del Procedimento, terminata l'istruttoria, deve acquisire l'ammontare del canone di concessione da indicare nel provvedimento di autorizzazione o concessione, il cui conteggio è effettuato dall'ufficio tributi comunale.

4. La Giunta Comunale nomina il Funzionario responsabile che provvede all'applicazione del canone, all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale inerente tutti gli aspetti finanziari, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano i rimborsi, fatte salve le competenze specifiche dei vari uffici in materia di autorizzazioni, concessioni e permessi. Le predette funzioni, nel caso di concessione del servizio a terzi ai sensi di quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, sono esercitate dal Concessionario.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 6

Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve preventivamente presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

Tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda anche nei casi in cui trova applicazione la disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui all'art. 16 sexies della L.P. 23/1992.

Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti dal vigente Regolamento, salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza.

In assenza di un termine specifico, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione all'ente dell'apposita istanza per le occupazioni permanenti e di 7 giorni per quelle temporanee.

2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.

3. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

4. La domanda deve essere corredata, ove occorra, dai documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della

domanda, compreso gli estremi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della domanda. La richiesta di documentazione integrativa deve contenere tale informazione.

L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

5. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

6. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

7. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 8.

8. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, agli uffici comunali preposti alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti, ovvero all'eventuale soggetto concessionario del servizio.

Articolo 7

Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore all'anno e, comunque, non superiore a ventinove anni.
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche possono essere rilasciate per più annualità.

2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste da specifica disposizione regolamentare. Per le occupazioni di suolo pubblico antistanti attività commerciali la concessione è sempre temporanea e la tariffa applicata è quella giornaliera.

3. La concessione per l'occupazione del suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarla o revocarla per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico, nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 8

Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:

- a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, sociali od umanitarie, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 12 ore;
- b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- c) le occupazioni di spazi pubblici antistanti la propria abitazione di durata non superiore ad una giornata, non ricorrenti, per piccoli lavori di riparazione e manutenzione dell'edificio, senza opere cantieristiche fisse, purché sia garantita la circolazione veicolare e pedonale, nonché siano rispettate le norme del codice della strada;
- d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde, anche con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
- e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore;

2. Per le occupazioni occasionali la concessione s'intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni lavorativi prima dell'occupazione, all'ufficio comunale competente, che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni, salvo quanto previsto dal precedente articolo 5 comma 1 per le occupazioni occasionali di cui alla precedente lettera a).

Art. 9 Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupante ha tuttavia l'obbligo di dare immediata comunicazione, comunque entro le ore 12,00 del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'occupazione è iniziata, all'ufficio comunale competente, che potrà indicare eventuali prescrizioni. Dovrà inoltre presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il terzo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione, specificando la necessità per l'eventuale ulteriore periodo necessario per il ripristino, oltre alla messa in sicurezza. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale dell'autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Il Responsabile del Procedimento provvederà ad accertare l'esistenza o meno delle condizioni di somma urgenza e quindi al rilascio della concessione in sanatoria previo il pagamento del canone dovuto. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 5 giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.
3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.
4. Per le occupazioni inerenti i lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da ditte specializzate, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 2 (due) giorni lavorativi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata all'atto della domanda.

Articolo 10

Istanza e rilascio della concessione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria e la conclude entro 30 giorni per le concessioni o autorizzazioni permanenti e entro 7 giorni per quelle temporanee.

Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.

2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del procedimento; oltre tale termine è dovuta un'indennità pari al 15 del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, con un importo minimo di € 30,00 ed un massimo di € 80,00.

3. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione e protocollazione della domanda, le occupazioni effettuate per motivi di pubblico interesse e quelle già calendarizzate dall'Amministrazione comunale. L'Amministrazione potrà con separato provvedimento prevedere per specifiche aree anche sistemi diversi di rotazione nell'utilizzo.

4. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici preposti al rilascio di eventuali nullaosta, sia relativamente alla viabilità che per l'acquisizione di eventuali specifici pareri.

5. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dall'ufficio competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per il ripristino dei luoghi e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fidejussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

6. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il perfezionamento della pratica è subordinato al

pagamento del canone entro la scadenza indicata. In difetto l'ufficio provvederà alla sua archiviazione nonché all'addebito delle somme previste dal precedente comma 2.

7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni di occupazione precedenti o per debiti tributari o per debiti derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative. Non si considera moroso chi ha aderito ad un piano di rateazione e provvede regolarmente al versamento delle rate concordate.

8. Le concessioni sono ritirate presso gli sportelli di competenza o inviate telematicamente, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.

9. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 9 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.

10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

11. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

Articolo 11

Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri o di subconcessione. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia di materiali e smaltimento dei rifiuti;
- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- f) provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito degli oneri sostenuti, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale prestato;
- g) rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, eventuali prescrizioni, nonché osservare le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.

- h) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
- i) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione;
- J) sottostare ad ogni altra prescrizione e condizione riportata negli atti di concessione o autorizzazione.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, a pena di decadenza, non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome, inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.

3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante e verificata da parte dell'ufficio competente. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.

5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2, l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), dell'art. 4, comma 1 e degli artt. 15 e 24 del presente regolamento.

7. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

Articolo 12

Rinnovo, proroga, rinuncia e disdetta

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico come rilasciato ai sensi dell'articolo 10, è rinnovabile alla scadenza, previo inoltrare di motivata istanza all'ufficio competente.

2. La domanda di rinnovo delle occupazioni permanenti deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 6 del regolamento almeno un mese prima della scadenza. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare e il periodo richiesto.

3. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate. Il concessionario deve inoltrare domanda di proroga almeno tre giorni lavorativi prima della scadenza, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente ai fini del conteggio del canone dovuto, tenuto conto dell'intera durata dell'occupazione.

4. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata con un anticipo di almeno 30 giorni. Per tali fattispecie, in presenza di richiesta di riduzione dello spazio occupato, il nuovo canone decorre dal 1° semestre solare successivo alla data di variazione.

5. Per le occupazioni temporanee, in caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario, occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:

a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.

b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata:

1) la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;

2) verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di comunicazione della rinuncia, purché la stessa sia presentata entro il termine di scadenza della concessione e comunque almeno cinque giorni prima della data indicata nella comunicazione di rinuncia.

Articolo 13

Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.

2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai giorni compresi nel periodo di durata della sospensione.

3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai giorni compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 14 **Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del suolo pubblico;
- c) la violazione della norma di cui all'art. 11 relativa al divieto di subconcessione;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- e) la mancata occupazione senza giustificato motivo, salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento di concessione/autorizzazione, entro 30 (trenta) giorni per le concessioni permanenti e 5 (cinque) giorni per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione fissata nell'atto di concessione.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, ne esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

4. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 15 **Occupazioni abusive**

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il Responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 16 **Istanze per i messaggi pubblicitari**

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal

Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione, salvo che per le fattispecie di cui al successivo art. 59. La modulistica è disponibile presso il competente ufficio comunale e sul sito Internet dell'Ente.

2. Tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda anche nei casi in cui trova applicazione la disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui all'art. 16 sexies della L.P. 23/1992.

3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.. Il comune si riserva di valutare che le installazioni richieste siano compatibili con gli spazi disponibili e con le norme specifiche previste da eventuali altri regolamenti.

4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

5. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale eventualmente previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.

6. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
- d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta;
- e) il tipo di attività che si intende svolgere con l'esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.

7. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

8. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

9. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 17 **Tipologie di impianti pubblicitari**

I. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze. Le insegne di esercizio dovranno essere scelte con cura in modo da risultare ordinate per contribuire anche alla qualità dell'immagine complessiva dello scenario in cui si inseriscono.

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofiltranviarie, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, standardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodotte messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Strutture fisse di proprietà comunale:

nr. due strutture illuminate situate in località Polin e in località Basso Arnò ove si possono esporre striscioni monofacciali di due formati: piccolo cm (185x250) e grande cm (370x250).

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Cartello di cantiere:

tabella affissa nei cantieri edili dove sono in esecuzione dei lavori, di dimensioni non superiori a due metri quadrati, che riporta gli estremi del provvedimento edilizio autorizzante i lavori, nonché tutte le altre informazioni previste dalla normativa, inclusa la ragione sociale delle imprese operanti nel cantiere. Non rientrano in tale fattispecie tabelle riportanti messaggi pubblicitari, comprese foto, rendering, ecc. ed eventuali cartelli aggiuntivi presenti nell'area di cantiere.

Telo estetico o pannello pittorico mono facciale:

telo antipolvere a protezione di ponteggi in opera durante la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati, raffigurante le facciate sottostanti. La collocazione dei predetti teli soggiace alle disposizioni di cui all'art. 30, comma 9, del presente regolamento.

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 18

Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.
2. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici preposti al rilascio di eventuali nullaosta, sia relativamente alla viabilità che per l'acquisizione di eventuali specifici pareri ove necessari per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria.
3. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza per le pubblicità permanente e di 7 giorni per quella temporanea. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.
6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio dell'esposizione pubblicitaria, la domanda viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
9. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
 - b) sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
10. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali, nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

11. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria o per debiti tributari o per debiti derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate

12. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

13. In via generale si statuisce che il Comune, in virtù delle linee principali del piano generale degli impianti di cui al successivo art. 25, si avvale della facoltà di cui al comma 6 dell'art. 23 del Codice della Strada, ossia la facoltà di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, alle norme concernenti le distanze minime di posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, nonché dei limiti di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm. e del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 e ss.mm..

14. In base a quanto disposto all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni o autorizzazioni è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Articolo 19 **Titolarietà e subentro nelle autorizzazioni**

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

- a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 60 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
- b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove è installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- i) versare il canone alle scadenze previste.

3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 285 del 30/4/92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art 16 comma 6 e gli estremi della autorizzazione in questione.

5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante e verificata da parte dell'ufficio competente. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

6. La voltura dell'autorizzazione non dà luogo a rimborso.

7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 4 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché resti invariato il Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 20

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e si rinnovano automaticamente per il successivo triennio, fatta salva la possibilità dell'ente di non procedere al rinnovo. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni di legge e all'eventuale Piano Generale degli Impianti vigente.

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.

4. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Articolo 21

Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.

2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 22

Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- d) salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento, il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 15 giorni, ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.

2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 23

Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere eseguita entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Articolo 24
Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalla stessa o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo che ancora residua.

Articolo 25
Il piano generale degli impianti pubblicitari e divieti

1. Il Comune di Tione di Trento non ha adottato alcun Piano generale degli Impianti Pubblicitari. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale deve rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale.

2. In ogni caso, l'installazione di impianti pubblicitari è comunque vietata:

- a) in posizioni che interferiscano con la panoramicità dei luoghi soggetti a vincolo, in quanto ne diminuiscono il godimento e le visuali prospettiche nonché in posizioni che interferiscano con la prospettiva degli edifici destinati al culto, ai cimiteri e su eventuali muri di cinta degli stessi;
- b) su fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate, elementi architettonici in genere inseriti sulle pareti degli edifici anche se non vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, fatto salvo specifica autorizzazione;
- c) su balconi, ringhiere e parapetti, fatta eccezione per i cartelli "affittasi/vendesi";
- d) su alberi o con aggancio agli stessi e comunque ad una distanza inferiore a mt. 3 (tre) da essenze arboree ed arbustive di ogni tipo;
- e) in posizioni che possano interferire con impianti tecnologici, servizi pubblici o di pubblica utilità;
- f) in aree a verde e aiuole di proprietà comunale, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica e dallo stato di conservazione, salvo specifica autorizzazione;
- g) sui parapetti stradali ad eccezione di quelli espressamente adibiti dal Comune ad affissione pubblica.

3. L'affissione sulle strutture fisse di proprietà del Comune di Tione di Trento è consentita unicamente per pubblicizzare:

- a) iniziative promosse o finanziate dal Comune di Tione di Trento,
- b) iniziative organizzate da enti, associazioni o simili non aventi scopo di lucro relativamente ad eventi che si svolgono sul territorio del Comune di Tione di Trento,
- c) iniziative, ovunque svolte, organizzate da enti, associazioni o simili non aventi scopo di lucro con sede nel Comune di Tione di Trento.

La Giunta comunale, in deroga a quanto sopra stabilito, ha facoltà di autorizzare l'affissione sulle strutture fisse del Comune nel caso di particolari eventi, stabilendone l'eventuale canone tenuto conto della durata dell'affissione.

4. E' vietata nel territorio comunale la pubblicità fonica di qualsiasi specie.

TITOLO IV - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 26

Criteria per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;
 - e) zona occupata, in ordine di importanza, che determina il coefficiente legato al beneficio economico in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Per i passi carrabili, nel caso non rientrino fra le occupazioni non assoggettate al canone di cui al successivo art. 31, la superficie si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
3. Non sono soggette al canone le occupazioni di suolo che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
4. Per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo metro quadrato si procede alla loro sommatoria, con arrotondamento per eccesso al metro quadrato superiore, purché l'occupazione insista all'interno della medesima area di riferimento.
5. Per le superfici superiori al mezzo metro quadrato e quindi autonomamente imponibili, purché insistenti all'interno della medesima area di riferimento, il canone è determinato dalla sommatoria delle stesse con arrotondamento per eccesso al metro quadrato superiore.
6. La superficie complessiva soggetta al canone è sempre arrotondata per eccesso al metro quadrato o lineare superiore.
7. Per le occupazioni temporanee consecutive che si protraggono nel primo semestre dell'anno solare successivo trova applicazione la tariffa in vigore all'inizio dell'occupazione; oltre al primo semestre la tariffa sarà conteggiata considerando i singoli periodi di occupazione dei diversi anni solari. Per

occupazioni temporanee riferite a periodi pluriennali non consecutivi le stesse vanno calcolate considerando autonomamente ciascun anno solare.

8. In presenza di autorizzazione/concessione riguardante più giorni/periodi non consecutivi all'interno del medesimo anno solare gli stessi saranno computati singolarmente.

Articolo 27

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile come un unico mezzo pubblicitario.
5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. La pubblicità di cui ai commi 5 e 6 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e delle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione. Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa è maggiorata del 100%.
8. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
9. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali, laddove autorizzati, è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
10. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari con impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni ed aree private gravate da

servitù di pubblico passaggio, purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie utilizzata per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

11. Per l'esposizione di mezzi pubblicitari individuati nell'allegato C del presente regolamento ai punti 1.1 (*insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto nei successivi punti*), 1.2 (*pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1 la tariffa base è maggiorata del 100%*), 3.1 (*pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli luminosi e simili, display e diodi, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi e per ogni metro quadrato di superficie*) e 3.2 (*per la pubblicità prevista al precedente punto 3.1, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari al 50% della tariffa sopra stabilita*), il calcolo del canone è effettuato su base mensile per i primi tre mesi, con arrotondamento del periodo per eccesso; per durate superiori la tariffa applicata è quella stabilita per anno solare.

12. Per le esposizioni pubblicitarie effettuate con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, la tariffa applicata per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.

Articolo 28

Suddivisione del territorio comunale

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. Per le **occupazioni**, la classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche comunali è suddivisa in n. due (2) categorie tariffarie, a cui corrispondono le zone A e B, secondo la planimetria di cui all'allegato A del presente Regolamento. La suddivisione è effettuata in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare. Alla prima categoria (zona A) è applicata la tariffa più elevata. La classificazione delle strade, gli spazi e le altre aree pubbliche compete al Consiglio Comunale che provvede con propria deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di competenza del bilancio. In assenza di deliberazione si ritiene confermata la classificazione vigente.

3. Per la **diffusione di messaggi pubblicitari** l'intero territorio comunale è classificato in un'unica categoria tariffaria e si stabilisce che la tariffa ordinaria è sempre quella annuale o giornaliera prevista per la prima categoria.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade e/o aree classificate in differenti zone, il canone viene determinato applicando a ciascuna occupazione la tariffa corrispondente alla classificazione della relativa strada e/o area occupata.

Articolo 29

Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al beneficio economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività e per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano, con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

2. La **tariffa standard** annua di riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, che, moltiplicata per il coefficiente di cui al successivo comma 3, costituisce la **tariffa ordinaria**. Essa è determinata per ciascuna delle categorie su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo le zone previste nell'allegato A del presente regolamento.

3. Per le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari, la tariffa standard annua per i Comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti è pari ad € 30,00, mentre la tariffa standard giornaliera è fissata in € 0,60. Entrambe, ai sensi del comma 817 della Legge 160/2019, possono essere modificate tramite dei coefficienti moltiplicatori. In sede di prima applicazione del nuovo canone, i coefficienti moltiplicatori della tariffa standard e la risultante tariffa ordinaria sono di seguito riportati:

Tariffa ordinaria annuale per le occupazioni (zone A e B) e per la diffusione di messaggi pubblicitari (Prima categoria ovvero zona A):

	Zona A 1 [^] cat.	Zona B 2 [^] cat.
Tariffa standard	30,00	30,00
Coefficiente di adeguamento territoriale	0,585	0,468
Tariffa ordinaria risultante	17,55	14,04

Tariffa ordinaria giornaliera per periodi inferiori all'anno per le occupazioni (zone A e B) e per la diffusione di messaggi pubblicitari (Prima categoria ovvero zona A):

	Zona A 1 [^] cat.	Zona B 2 [^] cat.
Tariffa standard	0,60	0,60
Coefficiente di adeguamento territoriale	0,616	0,500
Tariffa ordinaria risultante, arrotondata al 3 ^o decimale	0,37	0,30

4. Per gli anni successivi, al fine di determinare la tariffa ordinaria, la Giunta Comunale potrà variare i predetti coefficienti moltiplicatori in un range di più o meno il 20%, tenuto conto della situazione socio economica del territorio. Le tariffe, se non modificate, si intendono prorogate di anno in anno.

5. La **tariffa applicata** viene determinata utilizzando i coefficienti moltiplicatori di valutazione del beneficio economico indicati negli allegati B e C al presente regolamento, che tengono conto del

maggior o minor valore rispetto alle tariffe ordinarie, in relazione alla disponibilità dell'area, al vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, all'impatto ambientale e sull'arredo urbano, agli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

Articolo 30 **Determinazione del canone**

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie **permanenti**, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria. La **tariffa applicata** è determinata moltiplicando la tariffa ordinaria risultante da quanto previsto all'art. 29, comma 3, per il coefficiente di valutazione del beneficio economico di cui agli allegati B (occupazione) e C (pubblicità). Quest'ultima è poi moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria.

Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi, considerando mese intero le frazioni di mese superiore a 15 giorni.

Per la diffusione di messaggi pubblicitari aventi inizio in corso d'anno il canone è dovuto per l'intero anno solare, ad eccezione del periodo 1° ottobre – 31 dicembre, esclusivamente per il primo anno di applicazione, per il quale l'importo del canone si applica per ogni mese o frazione con una tariffa pari ad un decimo di quella stabilita. Tale eccezione trova applicazione anche nel caso di rimozione del messaggio pubblicitario nel corso del 1° trimestre dell'anno.

2. Per le **occupazioni temporanee** la **tariffa applicata** è determinata moltiplicando la tariffa ordinaria prevista all'art. 29, comma 3, per il coefficiente di valutazione del beneficio economico di cui all'allegato B. Quest'ultima è poi moltiplicata per il numero dei metri quadrati e per il periodo di occupazione.

Per le **esposizioni pubblicitarie temporanee** la **tariffa applicata** è determinata moltiplicando la tariffa ordinaria relativa alla prima categoria, prevista all'art. 29, comma 3, per il coefficiente di valutazione del beneficio economico di cui all'allegato C. Quest'ultima è poi moltiplicata per il numero dei metri quadrati o lineari e per il periodo di esposizione pubblicitaria.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. e) è ridotta al 25%, mentre per le occupazioni di soprassuolo la tariffa ordinaria di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. e) è ridotta al 20%.

5. Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.

6. Per le occupazioni con spettacoli viaggianti di cui all'art. 44 del presente regolamento e per aree destinate alla sosta temporanea di veicoli per particolari manifestazioni od eventi individuati con ordinanza sindacale, la tariffa ordinaria applicabile a metro quadrato è quella giornaliera prevista per la zona A.

7. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

8. Qualora l'esposizione pubblicitaria sia effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa applicata è maggiorata del 100 per cento.

9. Per la pubblicità effettuata con teli estetici o pannelli pittorici monofacciali non si considera rilevante ai fini del canone la superficie che riproduce il prospetto dell'edificio oggetto dell'intervento o l'immagine di un'opera d'arte che abbia attinenza con l'edificio o un'immagine a contenuto artistico espressamente riconosciuto nel provvedimento autorizzativo. La presenza di qualsiasi ulteriore elemento rientrante nel presupposto del canone, che non potrà superare il 10 % della superficie totale dell'impianto, comporta il pagamento del medesimo calcolato in base alla vigente normativa.

10. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,0 e 8,0 la tariffa applicata è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,0 la maggiorazione è del 100 per cento.

Articolo 31

Fattispecie non assoggettate al canone

1. Sono esenti dal canone, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 833, della Legge 160/2019, le seguenti fattispecie:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di cui al precedente art. 8;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Sono esenti dal canone, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 821, lettera f), della Legge 160/2019, le seguenti fattispecie:

- a) le occupazioni di suolo o soprasuolo con balconi, bow-windows, griglie, griglie su pavimentazioni, intercapedini e simili infissi di carattere stabile, coibentazioni termiche o altri aggetti e sporti come normati dal regolamento edilizio;
- b) occupazioni con lucernari, pozzetti ispezione, chiusini e bocche di lupo, ove sia garantita la completa utilizzazione pubblica del bene;
- c) le occupazioni di suolo temporanee derivanti da disposizioni dello Stato, delle Regioni, Province e Comuni per motivi di pubblica utilità e pubblica sicurezza;
- d) le occupazioni di suolo con pensiline per attesa autobus, orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, aste delle bandiere, cassette postali, specchi parabolici, monumenti commemorativi;
- e) le occupazioni di suolo effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- f) le occupazioni di suolo relative al servizio di autonoleggio con conducente da piazza;
- g) le occupazioni per operazioni di carico e scarico effettuate nei limiti di tempo previsti da specifica normativa e comunque entro il tempo strettamente necessario;
- h) le occupazioni di suolo utilizzate al solo scopo di abbellimento di strade, piazze e marciapiedi quali fioriere, piante ed altri elementi d'arredo;
- i) le occupazioni di suolo relative all'attività edilizia dovuta a seguito di ordinanze contingibili e urgenti per il solo periodo, indicato nell'ordinanza, per le operazioni di messa in sicurezza;
- j) le occupazioni di suolo permanenti effettuate con i passi carrabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli costruiti lungo gli argini dei fiumi e dei canali, nonché gli accessi in genere compresi quelli pedonali;

- k) le occupazioni di soprassuolo con tende e striscioni comprese le tende per le attività rientranti fra i mercati, banchi di vendita occasionali e circhi e spettacoli viaggianti;
- l) le occupazioni di suolo realizzate da imprese appaltatrici di lavori commissionati dal Comune, dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o da altri Enti pubblici su beni demaniali o patrimoniali del Comune stesso;
- m) occupazioni temporanee realizzate direttamente in economia o per mezzo di terzi dall'Azienda Servizi Municipalizzati di Tione per l'esecuzione di lavori ed opere connesse alle attività proprie dell'azienda speciale;
- n) le occupazioni di suolo necessarie per l'esecuzione di rilevanti opere di interesse generale, quali per esempio quelle volte a garantire un maggiore risparmio energetico, la mobilità, la valorizzazione turistica e/o infrastrutturale, previa deliberazione della giunta comunale che ne attesti i requisiti;
- o) le occupazioni di suolo per l'esercizio dei servizi pubblici locali che rientrano nella titolarità del comune con contratto di servizio prevedente la corresponsione a qualsiasi titolo di una somma sia sotto forma di diritto, canone o altro corrispettivo;
- p) le occupazioni di suolo realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- q) le occupazioni di suolo da parte di esercizi commerciali e artigianali e pubblici esercizi situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi e qualora gli stessi impediscano l'esercizio dell'attività, limitatamente al periodo di impedimento. L'esenzione dal canone dovrà essere deliberata dalla Giunta Comunale;
- r) le occupazioni di suolo con contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- s) le occupazioni di suolo previste dall'art. 7) comma 11 del D.lgs. 285/92 (Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso) limitatamente al parcheggio di veicoli elettrici;
- t) le occupazioni di suolo e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni sportive, ricreative, educative, culturali, sociali, assistenziali, folcloristiche organizzate direttamente dal Comune o da associazioni regolarmente iscritte nell'apposito albo comunale o patrocinate dal Comune;
- u) le occupazioni di suolo e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, assistenziali, sociali, umanitarie, ricreative, di cultura e ricerca scientifica, celebrative e del tempo libero, organizzate da enti/associazioni senza scopo di lucro e di durata non superiore a quarantotto ore;
- v) le occupazioni di suolo e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni culturali, sociale, turistico, sportivo ed economico previa attestazione da parte del Sindaco dell'interesse pubblico rilevante;
- w) occupazioni che, in relazione alla superficie o alla lunghezza complessivamente indicata nell'atto di concessione, sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- x) le esposizioni pubblicitarie comunque effettuate in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- y) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- z) la pubblicità effettuata sulle strutture fisse del Comune situate nei pressi di Località Basso Arnò e Località Polin e relativa ad iniziative organizzate da enti, associazioni e simili non aventi scopo di lucro.

Articolo 32
Riduzioni del canone

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) della Legge 160/2019 è prevista la riduzione del canone del 50% per la pubblicità relativa agli spettacoli viaggianti.

Articolo 33
Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze, moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a Euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il canone è versato entro il 30 aprile di ciascun anno attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 34
Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 della Legge 160/2019 (occupazioni con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità) sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente.

2. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 della Legge 160/2019 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

4. La presente norma è rivolta esclusivamente agli impianti localizzati in aree ricadenti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dell'Ente, rimanendo invece escluse le occupazioni per mezzo di strutture

posizionate sul patrimonio disponibile, che trovano la loro disciplina nei contratti di locazione di diritto privato.

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 35

Pubbliche Affissioni

1. Nel Comune di Tione di Trento non è istituito il servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. Il comune, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati, garantisce in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica.
3. Si intendono privi di rilevanza economica i messaggi non correlati all'esercizio di attività economiche in cui non vi sia, nel contesto del manifesto, la promozione economica di prodotti e servizi. In caso di sponsorizzazioni è consentita l'indicazione del solo marchio o logo del/degli sponsor purché di contenute dimensioni e proporzionato nell'ambito del manifesto.
4. L'obbligo previsto da leggi o regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione delle comunicazioni nei rispettivi siti internet.
5. Le comunicazioni di carattere istituzionale, a cui serve dare massima visibilità, possono essere diffuse anche tramite gli impianti pubblicitari esistenti.
6. L'affissione di cui al presente articolo è esentata dal pagamento di qualsiasi canone.

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 36

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato in unica soluzione contestualmente al rilascio della autorizzazione o altro provvedimento analogo. Non si effettua alcun versamento per importi del Canone inferiori ad Euro 11,00.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, per occupazioni o esposizioni pubblicitarie temporanee autorizzate per periodi pluriennali, senza soluzione di continuità, ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione, secondo la tariffa ordinaria di anno in anno vigente, con versamento anticipato del relativo canone.
3. Qualora l'importo annuo del canone temporaneo sia superiore ad € 1.500,00 è ammessa la possibilità del versamento rateale. In ogni caso il versamento dell'acconto pari al 50% va effettuato contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione, mentre il versamento a saldo del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione o esposizione pubblicitaria.
4. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione ed è calcolato proporzionalmente rispetto alla scadenza dell'anno solare. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo. Per importi superiori a Euro 1.500,00 è ammessa la possibilità del

versamento in quattro rate bimestrali, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione.

5. Nel caso di cessazione dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria permanente in corso d'anno, il versamento a saldo del canone deve essere effettuato entro la data di cessazione.

6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 42 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

8. Per le date la cui scadenza cade in giorno prefestivo o festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

9. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

10. Il versamento del canone è dovuto in autoliquidazione. Nel caso di occupazioni ed esposizioni pubblicitarie permanenti il Comune invia per tempo una nota di cortesia con cui quantifica l'importo del canone dovuto. Nel caso di occupazioni ed esposizioni pubblicitarie temporanee spetta al contribuente informarsi circa l'eventuale pagamento dovuto.

Articolo 37

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento provvedono, oltre alla Polizia Municipale, il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, ai quali siano stati conferiti gli appositi poteri ai sensi dell'art. 1, comma 179 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti alle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.

2. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento esecutivo ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 38

Sanzioni e indennità

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 della Legge 449/1997, si stabilisce che per l'omesso, parziale o tardivo pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad

un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo (1% per un giorno di ritardo, 2% per due giorni di ritardo, e così via) fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30% dell'importo del canone per un massimo di Euro 500,00. Oltre alla sanzione saranno applicati gli interessi pari al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 165, della legge 296/2006.

2. La sanzione prevista al comma 1 è ridotta ad un ottavo nel caso di versamento spontaneo della medesima contestualmente al canone, o alle rate stabilite, e agli interessi legali calcolati a giorno entro il termine di un anno dalla data di scadenza stabilita per il versamento. L'agevolazione sanzionatoria di cui al presente comma non è usufruibile laddove sia iniziata formalmente l'attività di controllo del Comune ovvero l'importo dovuto sia stato richiesto con la notifica di una richiesta di versamento.
3. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente un'indennità pari al canone maggiorato del 30 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le altre occupazioni o diffusione di messaggi pubblicitari. Per tutte le fattispecie temporanee, ai fini del calcolo della sopra citata indennità, il periodo minimo da considerare è sempre di trenta giorni, salvo che dal verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale non risulti un periodo superiore. In presenza di più accertamenti nei trenta giorni successivi al precedente, non sarà conteggiato nel calcolo dei trenta giorni, il periodo già eventualmente addebitato.
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma.
 - c) in ogni caso quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
 - d) per l'affissione abusiva di manifesti sui pubblici impianti messi a disposizione dal Comune una sanzione amministrativa pari ad Euro 25,00 a carico del soggetto che effettua l'affissione con vincolo di solidarietà con il soggetto a favore del quale la pubblicità è realizzata.¹
4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
7. L'omesso pagamento dell'avviso di accertamento esecutivo può consentire all'Ente di considerare decaduta la concessione come previsto dall'art. 14 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusive e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni previste dal presente articolo.

Articolo 39

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

¹ Viene aggiunta la nuova lettera d) con Deliberazione consiliare n. 39 del 27.11.2023.

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex Legge 296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del Codice Civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 40

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione o al Concessionario del servizio, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile di cui all'art. 5, comma 4 del presente Regolamento, può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato.

Articolo 41

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 802, della legge 160/2019, gli interessi di mora sono conteggiati al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 42

Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità, secondo quanto previsto al successivo art. 53.

Articolo 43

Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. È stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori di cui all'allegato B del presente Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

Articolo 44

Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
- d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature;
- g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.

3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo viene determinato moltiplicando la tariffa ordinaria per i coefficienti di cui all'allegato B del presente regolamento.

Articolo 45

Occupazioni a sviluppo progressivo

1. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore di cui all'Allegato B del presente regolamento.

Articolo 46

Attività edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

Articolo 47

Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 48

Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.

2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.

3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

Articolo 49

Occupazione con elementi di arredo

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

3. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

Articolo 50

Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Articolo 51

Occupazioni con tende e di soprasuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Articolo 52

Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.

2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni non festivi prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima all'ufficio competente.

5. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.

Articolo 53

Serbatoi

1. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa applicata di cui all'art. 2, comma 1, lett. f) va considerata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa applicata di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 54

Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - "camion vela"

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.

2. La pubblicità visiva effettuata mediante i cosiddetti "camion vela" in sosta è vietata sul territorio comunale quando contenga un messaggio pubblicitario avente rilevanza economica. E' invece consentita tale forma di pubblicità solamente per l'attività di promozione di eventi e manifestazioni privi di rilevanza economica oppure se gli stessi siano patrocinati o organizzati dal Comune, anche per il tramite di enti o associazioni.

Articolo 55

Pubblicità realizzata su vetrine e su carrelli dei supermercati

1. E' consentita l'apposizione di messaggi a contenuto pubblicitario sulle vetrine di negozi a condizione che gli stessi siano inerenti l'attività economica esercitata all'interno di tali locali o che riguardino la promozione di vendite in periodi speciali, cartelli/standards di affittasi/vendesi compresi.

Qualora vi fossero degli spazi della vetrina ordinariamente deputati all'esposizione di messaggi pubblicitari, lo spazio può essere considerato come uno specifico mezzo pubblicitario permanente ai fini del presente regolamento.

2. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.

Articolo 56

Frecce direzionali – Pre-insegne

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicitizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.

2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 57

Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Articolo 58

Striscioni e gonfaloni

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 59

Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019. La presentazione della dichiarazione (prevista solo per il primo anno in caso di esposizione continuativa) nonché la ricevuta di avvenuto pagamento del canone sostituiscono il rilascio dell'autorizzazione.

2. Per le occupazioni relative i servizi di rete di cui al precedente art. 33 è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 30 aprile, relativa al numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.

4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.

6. Per la pubblicità realizzata sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

7. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi:

- se di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato non è prevista alcuna comunicazione di pubblicità;
- se di superficie fino a un metro quadrato è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone;
- se di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva

autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

9. È autorizzata la pubblicità nei cantieri edili da parte delle ditte esecutrici dei lavori mediante installazione di ulteriori cartelli, rispetto al cartello di cantiere di cui al precedente art. 17, comma 1, per il solo periodo di effettuazione degli stessi e nella misura massimo di mq. 3 per singola impresa. Affinché la pubblicità sia autorizzata, è comunque necessario l'invio di apposita comunicazione al Comune con contestuale versamento del canone di esposizione pubblicitaria.

10. Le dichiarazioni previste dal presente articolo, nel caso di affidamento del servizio ad un Concessionario, vanno inoltrate direttamente a quest'ultimo.

Articolo 60 **Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.²

ALLEGATI:

ALLEGATO A Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.

ALLEGATO B Coefficienti moltiplicatori di valutazione del beneficio economico per tipologia di occupazione.

ALLEGATO C Coefficienti moltiplicatori di valutazione del beneficio economico per tipologia di esposizione pubblicitaria.

² Modificato con Deliberazione consiliare n. 39 del 27.11.2023.

ALLEGATO A


CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI.

Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni di suolo e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici del Comune di Tione di Trento sono classificati in due categorie corrispondenti alle zone A e B, come evidenziate nelle seguenti planimetrie.

Ai fini dell'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari l'intero territorio comunale è classificato in un'unica categoria tariffaria corrispondente alla zona A.

La zona A comprende i centri abitati di Tione di Trento e della frazione di Saone, la zona B comprende il restante territorio comunale.


ABITATO DI SAONE



COMUNE DI TIONE DI TRENTO
PIANO REGOLATORE GENERALE
SAONE

SISTEMA INSEDIATIVO ED
INFRASTRUTTURALE
B.2 1:2.000

ABITATO DI TIONE DI TRENTO



COMUNE DI TIONE DI TRENTO
PIANO REGOLATORE GENERALE
TIONE

SISTEMA IMBEDIATIVO S3 INFRAMUNICIPALE			
B.1	1:3.000	L. 10/11/2014	

B.1.1

ALLEGATO B

Cod.	Tipologia di occupazione	Coefficienti moltiplicatori di valutazione del beneficio economico	
		annuale	giornaliero
1	Distributori di carburante (art. 42)	0,51	
2	Occupazioni antistanti attività commerciali		1
3	Occupazioni varie con beneficio economico	1	1
4	Occupazione spettacolo viaggiante (art. 44)		1
5	Traslochi (art. 52)		1
6	Scavi e manomissione suolo e sottosuolo (art. 46)		1,25
7	Attività edile (art. 46)		1,25
8	Serbatoi interrati con capacità fino a 3.000 litri (art. 53)	0,51	
9	Esposizione merci fuori negozio (art. 50)		1
10	Aree di rispetto e riserve di parcheggio (art. 48)	0,51	1
11	Occupazioni superiori a mq. 10 senza scopo di lucro effettuate da associazioni, comitati, partiti politici		1
12	Impianti di ricarica veicoli elettrici (art. 43)	0,51	
13	Occupazioni temporanee varie non rientranti nelle precedenti tipologie		1
14	Occupazioni permanenti varie non rientranti nelle precedenti tipologie	0,51	
15	Occupazioni temporanee con beneficio economico effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti (carnevale, sagre, fiera del Termen, eventi fieristici e a tema, ecc...) per fattispecie escluse dal Canone mercatale		2,70

ALLEGATO C

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	Coefficienti moltiplicatori di valutazione del beneficio economico
1. PUBBLICITÀ VARIA (ART. 17 del Regolamento)	
<i>1.1 effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto nei successivi punti</i>	
- tariffa mensile: fino a 1 mese	3,09
- tariffa mensile: fino a 2 mesi	6,17
- tariffa mensile: fino a 3 mesi	9,25
- tariffa annuale	0,65
<i>1.2. pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1, la tariffa è maggiorata del 100%</i>	
- fino a 1 mese	6,14
- fino a 2 mesi	12,28
- fino a 3 mesi	18,41
- annuale	1,30
2. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI	
<i>2.1. pubblicità visiva effettuata all'interno o all'esterno di veicoli in genere, vetture autofilotrannviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privato, in base alla superficie complessiva, per ogni metro quadrato di superficie</i>	
- per anno solare	0,65
- qualora sia effettuata in forma illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%	1,30
<i>2.2. pubblicità effettuata su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto</i>	
- per veicoli con scritte pubblicitarie fino a 3 mq tariffa fissa	2,83
- per veicoli con scritte pubblicitarie per la superficie eccedente i 3 mq euro a mq.	0,86
3. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI	
<i>3.1. per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli luminosi e simili, display e diodi, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi e per ogni metro quadrato di superficie</i>	
- fino a 1 mese	8,95
- fino a 2 mesi	17,87
- fino a 3 mesi	26,82
- annuale	1,89
<i>3.2. per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari al 50% della tariffa sopra stabilita</i>	
- fino a 1 mese	4,46
- fino a 2 mesi	8,95
- fino a 3 mesi	13,41
- annuale	0,95

4. PUBBLICITÀ REALIZZATA CON PROIEZIONI	
<i>Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, si applica l'imposta per ogni giorno:</i>	
- per ogni giorno	2,79
5. PUBBLICITÀ CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE E PIAZZE (art. 27 comma 12)	
Per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione	30,71
6. PUBBLICITÀ CON PALLONI FRENATI E SIMILI	
Per ogni giorno o frazione	134,00
7. PUBBLICITÀ VARIA	
Effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, l'imposta è dovuta indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità del materiale distribuito, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione per ogni giorno o frazione	5,60

Punto n. 6 (Punto 6 O.d.G.)

INTERVENTI

Relaziona l'Assessore Failoni. Ricorda che si tratta di alcune modifiche di cui l'Ufficio ha riscontrato la necessità, due sono refusi lessicali, su altre relaziona. Nel regolamento iniziale non era prevista la sanzione per chi affigge senza autorizzazione. Si propone una multa di €25,00. Si è anche introdotta una nuova forma di occupazione in caso di fiere o feste. Non c'era differenza rispetto ai mercati periodici. Per cui si è ritenuto di proporre un moltiplicatore (2,70) nel caso di occupazione nelle giornate in cui ci sono feste o manifestazioni particolari come da proposta di deliberazione.

Punto 7 (punto n. 7 all'O.d.G.)

Deliberazione n. 40/2023 dd. 27.11.2023

OGGETTO: Art. 175 commi 1, 2 e 3 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. Variazione al Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 – 7^ provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Richiamato l'art. 175 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater, e comma 3 il quale stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le tipologie di variazione appositamente elencate;

Richiamato l'art. 186, del D. Lgs. n. 267/2000 in base al quale il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso;

Dato atto che sono da registrare maggiori e minori entrate nonché maggiori e minori spese con riferimento agli esercizi 2023-2024-2025 del Bilancio pluriennale 2023-2025;

Visti i precedenti provvedimenti di variazione di bilancio 2023-2025:

- 1° provvedimento – urgente, assunto con deliberazione giunta n. 13/2023 dd. 24.01.2023, ratificata con deliberazione consiliare n. 1/2023 dd. 09.02.2023;
- 2° provvedimento, assunto con deliberazione consiliare n. 6/2023 in data 23.03.2023;
- 3° provvedimento, assunto con deliberazione consiliare n. 12/2023 in data 28.04.2023;

- 4° provvedimento, controllo della salvaguardia degli equilibri e variazione di assestamento, assunto con deliberazione consiliare n. 23/2023 dd. 31.07.2023;
- 5° provvedimento – urgente, assunto con deliberazione giunta n. 182/2023 dd. 06.09.2023;
- 6° provvedimento, assunto con deliberazione consiliare n. 29/2023 in data 02.10.2023.

Sulla base della proposta formulata dalla Giunta Comunale e della relazione dell'Ufficio di ragioneria comunale, il relatore fa presente che pertanto si rende necessario introdurre le conseguenti variazioni nel bilancio stesso, come da allegato A), che si richiama quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, così riassumibili:

	2023	2024	2025
Le maggiori entrate ammontano complessivamente a	€ 171.161,00	€ 1.774.462,48	€ 10.000,00
Le minori entrate ammontano complessivamente a	€ 1.748.117,28	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE delle entrate	€ 1.576.956,28	€ 1.774.462,48	€ 10.000,00
Le maggiori spese ammontano complessivamente a	€ 326.633,00	€ 2.016.962,48	€ 41.500,00
Le minori spese ammontano complessivamente a	€ 1.903.589,28	€ 242.500,00	€ 31.500,00
TOTALE delle spese	€ 1.576.956,28	€ 1.774.462,48	€ 10.000,00

Dato atto che con la presente variazione vengono rispettati gli equilibri economici ed il pareggio finanziario previsti dalla normativa vigente;

Dato atto che viene modificato il programma triennale delle opere pubbliche contenuto nel DUP 2023-2025 come da allegato B), che si richiama quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

Il Consiglio Comunale

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, come previsto dall'art. 43, comma 1 lettera b) del D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L e dall'articolo 239 del D.lgs. 267/2000, comma 1 lettera b) pervenuto al protocollo comunale n. 11658 in data 25.09.2023;

Dopo discussione, come riportata nel verbale di seduta;

Vista la propria precedente deliberazione n. 47 del 29.12.2022, di approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 e della nota di aggiornamento al DUP 2023-2025;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dal Responsabile della struttura interessata, ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;

Visto il C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione che dà il seguente risultato: n. 14 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 0 Consiglieri presenti e votanti,

delibera

1. Di **dare atto** che il contenuto del presente provvedimento costituisce integrazione e modificazione della parte finanziaria del DUP 2023-2025;
2. Di **introdurre**, per i motivi sopra esposti, le *variazioni alle previsioni attive e passive* del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, quali risultano dall'allegato A), facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. Di **dare atto** che viene modificato il programma triennale delle opere pubbliche allegato al DUP 2023-2025 come da allegato B), che si richiama quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. Di **dare atto** che a seguito delle variazioni introdotte con il presente provvedimento rimangono assicurati l'equilibrio economico ed il pareggio finanziario di cui alle previsioni dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, come da allegato C);
5. Di **dare atto** che con successivo provvedimento la Giunta comunale effettuerà le conseguenti modifiche all'atto di indirizzo 2023-2025 e le variazioni agli stanziamenti di cassa dei capitoli movimentati;
6. Di **dare atto** che la presente deliberazione vista l'urgenza di procedere, ai sensi della normativa vigente, secondo quanto esplicitato in premessa con voti n. 14 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, viene dichiarata **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.ii., e viene pubblicata all'Albo Comunale per dieci giorni consecutivi;
7. Di **dare evidenza** che avverso la presente deliberazione è ammessa *opposizione* alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 c. 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, *ricorso giurisdizionale* al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 da parte di chi vi abbia interesse.

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera CC 40 del 27/11/2023

Pag. 1

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

16/11/2023

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
E 00.00.0000	NON VINCOLATO	0,00 508.290,00 27.000,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
E 02.00.0000	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti		535.290,00		0,00		0,00
E 02.101.0000	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
E 02.101.0001	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	7.000,00 7.000,00 1.465,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
E 02.101.0002	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	638.203,00 681.610,00 64.575,00	8.465,00	561.215,00 561.215,00 0,00	0,00	561.215,00 561.215,00 0,00	0,00
E 02.101.0000	Totale Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	645.203,00 688.610,00 66.040,00	746.185,00	561.215,00 561.215,00 0,00	561.215,00	561.215,00 561.215,00 0,00	561.215,00
E 02.00.0000	Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	645.203,00 688.610,00 66.040,00	754.650,00	561.215,00 561.215,00 0,00	561.215,00	561.215,00 561.215,00 0,00	561.215,00
E 03.00.0000	TITOLO 3 - Entrate extratributarie		754.650,00				
E 03.100.0000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
E 03.100.0001	Categoria 1 - Vendita di beni	100.000,00 100.000,00 46.500,00	146.500,00	255.000,00 255.000,00 0,00	255.000,00	255.000,00 255.000,00 0,00	255.000,00
E 03.100.0002	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	6.000,00 6.000,00 3.400,00	9.400,00	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera CC 40 del 27/11/2023

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

16/11/2023

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
E 03.100.0003	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	126.500,00		126.500,00		126.500,00	
		130.110,00	137.025,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
		6.915,00	0,00	0,00	126.500,00	0,00	
E 03.100.0000	Totale Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	232.500,00		387.500,00		387.500,00	
		236.110,00	292.925,00	387.500,00	387.500,00	387.500,00	387.500,00
		56.815,00	0,00	0,00	387.500,00	0,00	
E 03.500.0000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
E 03.500.0002	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	35.000,00		35.000,00		35.000,00	
		44.110,00	57.110,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		13.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
E 03.500.0000	Totale Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	35.000,00		35.000,00		35.000,00	
		44.110,00	57.110,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		13.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
E 03.00.0000	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	267.500,00		422.500,00		422.500,00	
		280.220,00	350.035,00	422.500,00	422.500,00	422.500,00	422.500,00
		69.815,00	0,00	0,00	422.500,00	0,00	
E 04.00.0000	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
E 04.200.0000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti						
E 04.200.0001	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	3.314.905,81		661.280,00		661.280,00	
		4.668.148,05	2.922.836,77	661.280,00	2.435.742,48	661.280,00	671.280,00
		-1.745.311,28	0,00	1.774.462,48	10.000,00	10.000,00	
E 04.200.0000	Totale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	3.314.905,81		661.280,00		661.280,00	
		4.668.148,05	2.922.836,77	661.280,00	2.435.742,48	661.280,00	671.280,00
		-1.745.311,28	0,00	1.774.462,48	10.000,00	10.000,00	
E 04.400.0000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera CC 40 del 27/11/2023

Pag. 3

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

16/11/2023

Codice	Entrate - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
E 04.400.0001	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	0,00 0,00 5.500,00	5.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.400.0000	Totale Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00 0,00 5.500,00	5.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
E 04.00.0000	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	3.314.905,81 4.668.148,05 -1.739.811,28	2.928.336,77	661.280,00 661.280,00 1.774.462,48	2.435.742,48	861.280,00 661.280,00 10.000,00	671.280,00
E 00.00.0000	TOTALE ENTRATE	4.227.608,81 6.145.268,05 -1.576.956,28	4.568.311,77	1.644.995,00 1.644.995,00 1.774.462,48	3.419.457,48	1.644.995,00 1.644.995,00 10.000,00	1.654.995,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera CC 40 del 27/11/2023

Pag. 1

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

16/11/2023

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.00.00.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
S 01.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
S 01.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00			
S 01.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	10.172,00	10.172,00	0,00	0,00
S 01.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	10.172,00	0,00	0,00
S 01.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	257.200,00	309.590,00	257.200,00	257.200,00	257.200,00	257.200,00
S 01.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	303.450,00	309.590,00	257.200,00	257.200,00	257.200,00	257.200,00
S 01.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6.140,00	0,00	0,00	257.200,00	0,00	257.200,00
S 01.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	257.200,00	309.590,00	257.200,00	257.200,00	257.200,00	257.200,00
S 01.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	303.450,00	309.590,00	257.200,00	257.200,00	257.200,00	257.200,00
S 01.04.00.00	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	6.140,00	0,00	0,00	232.400,00	0,00	232.400,00
S 01.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	230.900,00	251.080,00	230.900,00	232.400,00	230.900,00	232.400,00
S 01.04.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	237.780,00	251.080,00	230.900,00	232.400,00	230.900,00	232.400,00
S 01.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	13.300,00	251.080,00	1.500,00	232.400,00	1.500,00	232.400,00
S 01.04.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	230.900,00	251.080,00	230.900,00	232.400,00	230.900,00	232.400,00
S 01.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	13.300,00	251.080,00	1.500,00	232.400,00	1.500,00	232.400,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
 Delibera CC 40 del 27/11/2023

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

16/11/2023

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.04.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	80.420,00		80.420,00		80.420,00	
S 01.04.00.00	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	83.455,00 1.660,00	85.115,00	80.420,00 0,00	80.420,00	80.420,00 0,00	80.420,00
S 01.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	80.420,00 83.455,00 1.660,00	85.115,00	80.420,00 0,00	80.420,00	80.420,00 0,00	80.420,00
S 01.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	111.000,00 91.067,00 18.900,00	109.967,00	83.000,00 83.000,00 0,00	83.000,00	83.000,00 83.000,00 0,00	83.000,00
S 01.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.340.000,00 1.734.772,61 -1.143.364,59	591.408,02	90.000,00 90.000,00 1.213.364,59	1.303.364,59	75.000,00 75.000,00 10.000,00	85.000,00
S 01.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.451.000,00 1.825.839,61 -1.124.464,59	701.375,02	173.000,00 173.000,00 1.213.364,59	1.386.364,59	158.000,00 158.000,00 10.000,00	168.000,00
S 01.06.00.00	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						
S 01.06.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	255.550,00 263.755,00 5.215,00	268.970,00	255.550,00 255.550,00 0,00	255.550,00	255.550,00 255.550,00 0,00	255.550,00
S 01.06.00.00	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	255.550,00 263.755,00 5.215,00	268.970,00	255.550,00 255.550,00 0,00	255.550,00	255.550,00 255.550,00 0,00	255.550,00
S 01.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
S 01.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	94.650,00 97.990,00 1.710,00	99.700,00	94.650,00 95.550,00 0,00	95.550,00	94.650,00 94.650,00 0,00	94.650,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera CC 40 del 27/11/2023

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

16/11/2023

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 01.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	94.650,00 97.990,00 1.710,00	99.700,00	94.650,00 95.550,00 0,00	95.550,00	94.650,00 94.650,00 0,00	94.650,00
S 01.08.00.00	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	2.806,00	2.806,00	6.173,20	6.173,20	0,00	0,00
S 01.08.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00		0,00		0,00	
S 01.08.00.00	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	2.806,00	2.806,00	6.173,20	6.173,20	0,00	0,00
S 01.10.00.00	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	2.806,00	2.806,00	6.173,20	6.173,20	0,00	0,00
S 01.10.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	18.000,00 24.000,00 10.000,00	34.000,00	18.000,00 18.000,00 0,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00 0,00	18.000,00
S 01.10.00.00	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	18.000,00 24.000,00 10.000,00	34.000,00	18.000,00 18.000,00 0,00	18.000,00	18.000,00 18.000,00 0,00	18.000,00
S 01.00.00.00	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali di gestione	2.387.720,00 2.836.269,61 -1.083.633,59	1.752.636,02	1.109.720,00 1.110.620,00 1.231.209,79	2.341.829,79	1.094.720,00 1.094.720,00 11.500,00	1.106.220,00
S 03.00.00.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza						
S 03.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa						
S 03.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	412.350,00 452.290,00 -727,00	451.569,00	412.350,00 412.350,00 0,00	412.350,00	412.350,00 412.350,00 0,00	412.350,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera CC 40 del 27/11/2023

Pag. 4

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

16/11/2023

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 03.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.000,00		0,00		0,00	
		5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
S 03.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	412.350,00		412.350,00		412.350,00	
		457.290,00	456.563,00	412.350,00	415.350,00	412.350,00	412.350,00
S 03.00.00.00	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	-727,00		3.000,00		0,00	
S 04.00.00.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	415.350,00	456.563,00	412.350,00	415.350,00	412.350,00	412.350,00
		457.290,00	456.563,00	412.350,00	415.350,00	412.350,00	412.350,00
S 04.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	-727,00		3.000,00		0,00	
S 04.02.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	76.000,00		49.000,00		49.000,00	
		64.000,00	81.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
		17.000,00		0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
S 04.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.000,00		5.000,00		10.000,00	
		13.000,00	13.000,00	5.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00
		0,00		-3.000,00		0,00	
S 04.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	81.000,00	94.000,00	54.000,00	51.000,00	59.000,00	59.000,00
		77.000,00	94.000,00	54.000,00	51.000,00	59.000,00	59.000,00
		17.000,00		-3.000,00		0,00	
S 04.00.00.00	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	81.000,00	94.000,00	54.000,00	51.000,00	59.000,00	59.000,00
		77.000,00	94.000,00	54.000,00	51.000,00	59.000,00	59.000,00
		17.000,00		-3.000,00		0,00	
S 05.00.00.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		94.000,00		51.000,00		59.000,00
S 05.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale		94.000,00		51.000,00		59.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera CC 40 del 27/11/2023

Pag. 6

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

16/11/2023

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 07.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo						
S 07.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	14.000,00 1.414.895,87 79.000,00	1.493.895,87	7.000,00 7.000,00 6.000,00	13.000,00	28.110,00 28.110,00 0,00	28.110,00
S 07.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	14.000,00 1.414.895,87 79.000,00	1.493.895,87	7.000,00 7.000,00 6.000,00	13.000,00	28.110,00 28.110,00 0,00	28.110,00
S 07.00.00.00	Totale MISSIONE 07 - Turismo	14.000,00 1.414.895,87 79.000,00	1.493.895,87	7.000,00 7.000,00 6.000,00	13.000,00	28.110,00 28.110,00 0,00	28.110,00
S 09.00.00.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
S 09.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
S 09.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	2.000,00 2.000,00 20.000,00	22.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00
S 09.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	5.000,00 5.000,00 0,00	5.000,00	2.000,00 2.000,00 20.000,00	22.000,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00
S 09.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
S 09.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	110.000,00 110.000,00 -12.000,00	98.000,00	30.000,00 30.000,00 -10.000,00	20.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00
S 09.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	110.000,00 110.000,00 -12.000,00	98.000,00	30.000,00 30.000,00 -10.000,00	20.000,00	30.000,00 30.000,00 0,00	30.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera CC 40 del 27/11/2023

Pag. 7

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

16/11/2023

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 09.00.00.00	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	115.000,00 115.000,00 -12.000,00	103.000,00	32.000,00 32.000,00 10.000,00	42.000,00	45.000,00 45.000,00 0,00	45.000,00
S 10.00.00.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità						
S 10.05.00.00	PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali						
S 10.05.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	274.550,00 289.590,00 -5.550,00	284.040,00	274.550,00 274.550,00 0,00	274.550,00	274.550,00 274.550,00 0,00	274.550,00
S 10.05.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	713.858,00 1.028.859,00 -660.252,69		433.280,00 433.280,00 529.752,69		332.170,00 332.170,00 -10.000,00	322.170,00
S 10.05.00.00	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	983.408,00 1.318.448,00 -665.802,69		707.830,00 707.830,00 529.752,69		606.720,00 606.720,00 -10.000,00	596.720,00
S 10.00.00.00	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	983.408,00 1.318.448,00 -665.802,69	652.645,31	707.830,00 707.830,00 529.752,69	1.237.582,69	606.720,00 606.720,00 -10.000,00	596.720,00
S 11.00.00.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile		652.645,31		1.237.582,69		596.720,00
S 11.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile						
S 11.01.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	25.000,00 73.973,59 -19.000,00	54.973,59	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00
S 11.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	25.000,00 73.973,59 -19.000,00	54.973,59	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00	6.000,00 6.000,00 0,00	6.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
 Delibera CC 40 del 27/11/2023

Pag. 8

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

16/11/2023

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 11.02.00.00	PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamità naturali						
S 11.02.02.00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
S 11.02.00.00	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi a seguito di calamità naturali	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
S 11.00.00.00	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	35.000,00	64.973,59	10.000,00	16.000,00	6.000,00	10.000,00
S 12.00.00.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	53.973,59		6.000,00		6.000,00	
S 12.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	-19.000,00		10.000,00		10.000,00	
S 12.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	380.000,00	405.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
S 12.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	380.000,00	405.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
S 12.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	25.000,00	405.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
S 12.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	41.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
S 12.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	41.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		37.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		3.000,00	40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera CC 40 del 27/11/2023

Pag. 9

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

16/11/2023

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 12.07.00.00	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali						
S 12.07.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	500,00 500,00 -500,00	0,00	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00 500,00 0,00	500,00
S 12.07.00.00	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	500,00 500,00 -500,00	0,00	500,00 500,00 0,00	500,00	500,00 500,00 0,00	500,00
S 12.00.00.00	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	421.500,00 417.500,00 27.500,00		415.500,00 415.500,00 0,00		415.500,00 415.500,00 0,00	415.500,00
S 15.00.00.00	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		445.000,00		415.500,00		415.500,00
S 15.03.00.00	PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione						
S 15.03.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	184.000,00 184.000,00 9.000,00		184.000,00 184.000,00 0,00		184.000,00 184.000,00 0,00	184.000,00
S 15.03.00.00	Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione	184.000,00 184.000,00 9.000,00	193.000,00	184.000,00 184.000,00 0,00	184.000,00	184.000,00 184.000,00 0,00	184.000,00
S 15.00.00.00	Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	184.000,00 184.000,00 9.000,00	193.000,00	184.000,00 184.000,00 0,00	184.000,00	184.000,00 184.000,00 0,00	184.000,00
S 20.00.00.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti		193.000,00		184.000,00		184.000,00
S 20.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						
S 20.01.00.00	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva		193.000,00		184.000,00		184.000,00

VARIAZIONI AL BILANCIO PLURIENNALE
Delibera CC 40 del 27/11/2023

Pag. 10

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

16/11/2023

Codice	Spese - Oggetto	Prev. iniz. compet. (b - a) Importo variazione (a)	2023 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (b)	Prev. iniz. compet. (d - c) Importo variazione (c)	2024 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (d)	Prev. iniz. compet. (f - e) Importo variazione (e)	2025 Prev. esecutive di competenza alla data di produzione della stampa (f)
S 20.01.01.00	TITOLO 1 - Spese correnti	44.716,94		26.551,31		26.551,31	
		33.860,94	58.017,94	24.351,31	22.851,31	26.551,31	25.051,31
		24.157,00		-1.500,00		-1.500,00	
S 20.01.00.00	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	44.716,94	58.017,94	26.551,31	22.851,31	26.551,31	25.051,31
		33.860,94		24.351,31		26.551,31	
		24.157,00		-1.500,00		-1.500,00	
S 20.00.00.00	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	44.716,94		26.551,31		26.551,31	
		33.860,94	58.017,94	24.351,31	22.851,31	26.551,31	25.051,31
		24.157,00		-1.500,00		-1.500,00	
S 00.00.00.00	TOTALE SPESE	4.915.764,94	6.561.367,65	3.123.021,31	4.896.183,79	3.053.021,31	3.063.021,31
		8.138.323,93		3.121.721,31		3.053.021,31	
		-1.576.956,28		1.774.462,48		10.000,00	

PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2023-2025

SCHEMA 1

Quadro dei lavori e degli interventi necessari sulla base del programma del Sindaco

Previsioni per triennio 2023-2025

Oggetto dei lavori	Importo complessivo di spesa dell'opera	Eventuale disponibilità finanziaria
OPERE PUBBLICHE		
Realizzazione e sistemazione acquedotto zone montane - 4° intervento	€ 721.065,33	€ 721.065,33
Acquedotto Saorte	€ 823.552,84	€ 823.552,84
Acquisto area ex Balestra. Sistemazione e progetto preliminare asilo nido	€ 1.440.000,00	€ 1.440.000,00
Struttura ricettiva in loc. Le Sole ed acquisizione immobili	€ 1.455.528,55	€ 1.455.528,55
Sistemazione straordinaria bar e struttura Bocciodromo - Area Sesena	€ 385.000,00	€ 385.000,00
Recupero castagneto su monti di Tione in località Roccolo (ripristino e miglioramento ambientale) - U.C. Tione	€ 78.000,00	€ 78.000,00
Asfaltatura e sottoservizi Zona Industriale - Via Fabbrica	€ 300.000,00	€ 300.000,00
Lavori allargamento strada e realizzazione parcheggio Via Cengio	€ 314.858,00	€ 314.858,00
PNRR-M1-C1 Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" - spese per manutenzione e sviluppo evolutivo del software - Next Generation EU - CUP G91F22001010006	€ 79.922,00	€ 79.922,00
Nuova sede Giudice di Pace presso ex caserma Vigili del Fuoco	€ 1.270.000,00	€ 1.270.000,00
Impianto fotovoltaico biblioteca - PNRR - next generation EU - CUP G92C23000000001	€ 82.000,00	€ 82.000,00
Sistemazione straordinaria immobili U.C. Tione	€ 70.000,00	€ 70.000,00
Sistemazione messa in sicurezza scarpate, strade forestali e pascoli U.C. Tione	€ 52.000,00	€ 52.000,00
Riqualificazione piazza Boni e via Presanella	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Riqualificazione via Roma e via del Foro	€ 600.000,00	€ 600.000,00
Riqualificazione immobili comunali	€ 386.197,44	€ 386.197,44
Sistemazione cinema teatro comunale - progettazione e realizzazione	€ 1.010.235,92	€ 1.010.235,92
Acquedotto montano Plaze - La Moia	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Adeguamento e messa a norma Caserma Guardia di Finanza	€ 1.000.000,00	€ -
Lavori area sportiva Saone	€ 200.000,00	€ -
Sistemazione acquedotto paese Tione	€ 1.000.000,00	€ -
Realizzazione asilo nido	€ 4.000.000,00	€ -
Sistemazione stazione autocorriere	€ 1.000.000,00	€ -
Lavori acquedotto montano III intervento	€ 1.000.000,00	€ -
Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle Scuole Elementari	€ 2.100.000,00	€ -
Lavori di sistemazione strade e piazza	€ 500.000,00	€ -
Efficientamento energetico sede municipale	€ 100.000,00	€ -
Allargamento strada del monte loc. Prazola e altre	€ 400.000,00	€ -
Area ex Balestra: realizzazione asilo nido e parcheggio	€ 10.500.000,00	€ -
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/FORNITURE/OPERE MINORI		
vedere elenco allegato		

COMUNE DI TIONE DI TRENTO
PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2023-2025

SCHEDA 2

Quadro delle disponibilità finanziarie per le opere pubbliche

	RISORSE DISPONIBILI	Arco temporale di validità del Programma (massimo 5 esercizi)			Disponibilità finanziaria totale (per gli interi investimenti)
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	
1	Entrate aventi destinazione vincolata per legge				
1A	Oneri di urbanizzazione	€ 10.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 34.000,00
1B	Risorse PNRR	€ 174.978,00	€ 66.345,20		€ 241.323,20
	Totale 1	€ 184.978,00	€ 78.345,20	€ 12.000,00	€ 275.323,20
2	Entrate non aventi destinazione vincolata per legge suddivise come segue:				
2A	Fondo investimenti Comunali (Budget), compreso ex F.I.M. e altri contrib.	€ 1.329.945,40	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 1.349.945,40
2B	Fondo di Riserva per gli investimenti Comunali	€ 907.336,81	€ 475.616,00		€ 1.382.952,81
2C	Fondo per le Opere di Interesse Provinciale				€ -
2D	Leggi di settore	€ 52.248,00			€ 52.248,00
2E	F.U.T.				€ -
2F	Fondo Sviluppo	€ 703.000,00			€ 703.000,00
2G	Fondo Strategico da Comunità di Valle	€ 611.201,78			€ 611.201,78
2H	Altro (Canoni aggiuntivi concess. idriche e contributi BIM, contributi Stato, contributi Regione, vendita immobili ecc.)	€ 3.001.903,02	€ 1.843.781,28	€ 571.280,00	€ 5.416.964,30
	Totale 2	€ 6.605.635,01	€ 2.329.397,28	€ 581.280,00	€ 9.516.312,29
3	Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	€ -	€ -	€ -	€ -
4	Stanzamenti di Bilancio (Avanzo di Amministrazione)	€ 615.862,00	€ -	€ -	€ 615.862,00
5	Altro (FPV)	€ 579.443,05	€ -	€ -	€ 579.443,05
5A	Fondo rotazione BIM	€ -	€ -	€ -	€ -
5B	Compartecipazione spese da altri Comuni	€ 72.870,32	€ -	€ -	€ 72.870,32
5C	Svincolo miglioire boschive ed altre entrate per Usi Civici Tione	€ 48.430,00	€ -	€ -	€ 48.430,00
	Totale 5	€ 121.300,32	€ -	€ -	€ 700.743,37

Si specifica che le disponibilità finanziarie evidenziate nella presente scheda riguardano le spese previste dalla scheda nr. 1. Altre disponibilità finanziarie sono evidenziate nella scheda relativa alle opere di manutenzione straordinaria/opere minori. Il totale delle disponibilità è quello che risulta da questa scheda e da quella successiva prefetta, e che viene pure riportato nel quadro dimostrativo del finanziamento delle opere di investimento, allegato.

PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2023-2025

SCHEDA 3

Programma pluriennale delle opere pubbliche: parte I: opere con finanziamenti

Codifica per categoria e per programma RPP	Priorità per categoria (per Comuni piccoli aggregata all'opera)	Elenco descrittivo dei lavori	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale (altre autorizzazioni obbligatorie)	Anno previsto per ultimazione lavori	Spesa totale	Arco temporale di validità del Programma	Anno 2023		Anno 2024		Anno 2025	
							Disponibilità finanziarie	Disponibilità finanziarie	Disponibilità finanziarie	Disponibilità finanziarie	Disponibilità finanziarie	Disponibilità finanziarie
(tipologia intervento)	categoria opera	programma					€	€	€	€	€	€
1	10	2	1	Struttura ricettiva loc. Le Sole ed acquisizione immobili	ottenuta autor. Paesaggistica	2023	€ 1.381.528,55	€ 1.381.528,55				
4	16	1	1	Realizzazione e sistemazione acquedotto zone montane - 4° intervento	ottenimento autorizzazioni in corso	2024	€ 721.065,33	€ 721.065,33				
4	16	1	1	Acquedotto montano Plaze - La Moia	autorizzazione da ottenere	2024	€ 80.000,00	€ 80.000,00				
4	16	1	1	Acquedotto Saone	ottenuta	2023	€ 823.552,84	€ 823.552,84				
4	11	3	3	Sistemazione cinema - teatro comunale - progettazione e realizzazione	ottenuta	2023	€ 970.235,92	€ 970.235,92				
99	21	4	2	Acquisto area ex Balestra. Sistemazione e progetto preliminare asilo nido	autorizzazione da ottenere	2023	€ 1.440.000,00	€ 1.440.000,00				

PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2023-2025

SCHEDA 3

Progr. pluriennale delle O.P.:

parte II: opere con area di inseribilità ma senza finanziamenti

Codifica per categoria e per tipologia intervento	Priorità per categoria (per i Comuni piccoli aggregata all'opera)	Elenco descrittivo dei lavori	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale (altre autorizzazioni obbligatorie)	Anno previsto per ultimazione lavori	Spesa totale	Arco temporale di validità del Programma		
						2023	2024	2025
						Inseribilità	Inseribilità	Inseribilità
4 18 1	2	Adeguamento e messa a norma Caserma Guardia di Finanza	da ottenere	2025	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ -	
1 11 3	1	Lavori area sportiva Saone	da ottenere	2025	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -	
4 16 1	2	Sistemazione acquedotto paese Tione	da ottenere	2025	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ -	
4 17 3	1	Realizzazione asilo nido	da ottenere	2025	€ 4.000.000,00	€ -	€ 4.000.000,00	
4 18 1	3	Sistemazione stazione autocorriere	da ottenere	2025	€ 1.000.000,00	€ -	€ 1.000.000,00	
9 16 1	1	Lavori acquedotto montano III intervento	da ottenere	2025	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ -	
7 17 3	2	Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle Scuole Elementari	da ottenere	2025	€ 2.100.000,00	€ 2.100.000,00	€ -	
7 1 4	1	Lavori di sistemazione strade e piazze	da ottenere	2025	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ -	
99 18 1	1	Efficientamento energetico sede municipale	da ottenere	2024	€ 100.000,00	€ 80.000,00	€ 20.000,00	
7 1 4	1	Allargamento strada del monte loc. Prazzola e altre	da ottenere	2025	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ -	
4 17 3	1	Area ex Balestra: realizzazione asilo nido e parcheggio	da ottenere	2026	€ 10.500.000,00	€ 4.725.000,00	€ 5.775.000,00	

**PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE
ELENCO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/FORNITURE/OPERE MINORI
ANNO 2023**

ANNO FINANZIARIO	Codice Intervento e piano dei conti	Capitolo uscita - missione e progr.	OPERE	IMPORTO	MODALITA' FINANZIAMENTO			ALTRO
					CONTR. PAT	AVANZO	EX F.I.M.	
2023	2010205 2-2-1-7-0	3020 1-2	Acquisto attrezzat. macch. e progr. per uffici e servizi comun.	€ 10.000,00			€ 10.000,00	
2023	2-2-3-2-1	3021.03 1-8	PNRR-M1-C1 Avviso Misura 1.4.3 "Adozione App IO" - Next Generation EU - CUP G91F22002510006	€ 5.103,00			€ 5.103,00	
2023	2-2-3-2-1	3021.04 1-8	PNRR-M1-C1 Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID/CIE2" - Next Generation EU - CUP G91F22001800006	€ 14.000,00			€ 14.000,00	
2023	2-2-3-2-1	3021.05 1-8	PNRR-M1-C1 Avviso Misura 1.4.5 "Piattaforma notifiche digitali"- Next Generation EU - CUP G91F22003700006	€ 23.147,00			€ 23.147,00	
2023	2-2-3-2-1	3021.06 1-8	PNC "Piano Nazionale Complementare" migrazione liste elettorali in AMPR	€ 2.806,00			€ 2.806,00	
2023	2010501 2-2-1-9-0	3026 1-5	Manutenz. straordinaria e fornitura arredi ed attrezzature immobili com.	€ 40.000,00			€ 40.000,00	
2023	2010501 2-2-1-9-999	3029 1-5	Interventi straordinari su centrali termiche edifici comunali	€ 10.000,00			€ 10.000,00	
2023	2010606 2-2-3-5-1	3030 1-5	Spese per progettazione ed elaborati tecnici per opere pubbliche comunali e varianti PRG	€ 53.575,17		€ 11.765,00	€ 41.810,17	
2023	2-2-3-5-1	3031 1-5	Progettazione opere finanziate con fondi per coesione territoriali	€ 19.519,24			€ 19.519,24	
2023	2-2-1-4-2	3040 3-1	Impianto di videosorveglianza dell'abitato	€ 10.681,84			€ 10.681,84	
2023	2030105 2-2-1-6-0	3041 3-1	Acquisto autoveiture ed altre attrezzature ed accessori per polizia locale	€ 5.000,00		€ 400,00	€ 4.600,00	
2023	2-2-1-9-10	3500 9-4	Trasferimento a Comunità: integrazione fondo strategico territoriale	€ 26.327,42			€ 26.327,42	
2023	2010501 2-2-1-9-0	3685.03 9-5	Spese straordinarie per le strade e sentieri di uso civico-U.C. Tione	€ 5.000,00			€ 5.000,00	
2023	2-5-99-99-999	3840 7-1	Interventi straordinari per la promozione turistica	€ 24.367,32		€ 5.000,00	€ 19.367,32	
2023	2070207 2-3-4-1-1	3841.02 7-1	Contributi straordinari per la promozione turistica	€ 4.000,00			€ 2.000,00	
2023	2070207 2-3-2-1-1	3842 7-1	Contributi per sistemazione Cà da Mont	€ 10.000,00			€ 10.000,00	
2023	2040107 2-3-4-1-1	3245 4-1	Contributo straordinario Scuola Materna di Tione	€ 16.000,00			€ 16.000,00	

COMUNE DI TIONE DI TRENTO
PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE
ELENCO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/FORNITURE/OPERE MINORI
ANNO 2023

2023	2040205 2-2-1-3-0	3251 4-2	Acquisto e manut.straord. attrezzature e arredi Istituto Comprendivo	€ 13.000,00			€ 8.000,00	€ 5.000,00
2023	2050106 2-5-99-99-999	3330 5-2	Attività straordinarie promosse dalla Biblioteca comunale	€ 1.000,00				€ 1.000,00
2023	2050105 2-2-1-5-0	3331 5-2	Acquisto attrezzat., arredi e materiale per Biblioteca com.	€ 1.000,00				€ 1.000,00
2023	2050206 2-5-99-99-999	3357 5-2	Attività straordinarie culturali e socio - ricreative	€ 7.000,00				€ 7.000,00
2023	2050207 2-3-4-1-1	3358.02 5-2	Contributi per attività culturali e socio ricreative e per le scuole	€ 4.000,00				€ 4.000,00
2023	2060201 2-2-1-9-16	3621 6-1	Interventi di realizzazione e sistemazione impianti sportivi e relative attrezzature	€ 50.000,00				€ 50.000,00
2023	2100407 2-3-4-1-1	3649.02 12-8	Contributi straordinari per attività sociali	€ 4.500,00				€ 4.500,00
2023	2060307 2-3-4-1-1	3630.02 6-1	Contributi straordinari per attività sportive	€ 15.000,00		€ 5.000,00		€ 10.000,00
2023	2100407 2-3-1-2-3	3660.02 6-2	Interventi straordinari a favore del mondo giovanile	€ 2.000,00				€ 2.000,00
2023	2090605 2-2-1-3-0	3600.01 9-2	Lavoro ed attrezzatura parchi gioco e giardini	€ 5.000,00				€ 5.000,00
2023	2010505 2-2-1-1-0	3247 9-5	Acquisto autovetture ed attrezzature per custodi forestali	€ 28.000,00				€ 14.503,00
2023	2080101 2-2-1-9-12	3680.19 10-5	Manutenz.straordinaria e asfaltatura strade interne ed esterne all'abitato e relativi sottoservizi	€ 98.000,00				€ 98.000,00
2023	2080101 2-2-1-9-12	3680.31 10-5	Interventi di arredo urbano e delle aree limitrofe all'abitato	€ 35.000,00				€ 35.000,00
2023	2080105 2-2-1-5-999	3700.01 10-5	Acquisto mezzi ed attrezzatura cantiere comunale e manutenzione	€ 74.500,00				€ 12.500,00
2023	2090301 2-2-1-9-14	3685.20 11-2	Lavori di somma urgenza a seguito di eventi calamitosi	€ 10.000,00	€ 10.000,00			
2023	2090307 2-3-4-1-1	3226 11-1	Contributo straordinario V.V.F. di Tione di Trento	€ 54.973,59				€ 54.973,59
2023	2090307 2-3-4-1-1	3229 11-1	Contributi straordinari per la protezione civile	€ 9.000,00				
2023	2-3-4-1-1	3634 6-1	Contributo per sistemazione straordinaria Tennis	€ 189.475,00				€ 59.475,00
2023	2060201 2-2-1-9-12	3660.05 10-5	Sistemaz. illuminazione pubblica	€ 5.000,00				€ 5.000,00
			TOTALE EURO	€ 885.975,58	€ 10.000,00	€ 34.000,00	€ 210.662,00	€ 629.313,58

**PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE
ELENCO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/FORNITURE/OPERE MINORI
ANNO 2024**

ANNO FINANZIARIO	Cod. bilancio e piano dei conti	Missione e progr. capitolo uscita	OPERE	IMPORTO	MODALITA' FINANZIAMENTO		
					CONTR. PAT	AVANZO	EX F.I.M.
2024	01.02.02.02 2-2-1-7-0	3020 1-2	Acquisto attrezzat. macch. e progr. per uffici e servizi comun.	€ 10.000,00			€ 10.000,00
2024	01.08.02.02 2-2-3-2-1	3021.07 1-8	PNC "Piano Nazionale Complementare" migrazione Stato Civile in ANSC	€ 6.173,20			€ 6.173,20
2024	01.08.02.02 2-2-3-2-1	3021.08 1-1	PNRR-M1-C1 Inv. 1.3 "Dati e interoperabilità", misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)" - next generation EU - CUP G51F22009790006	€ 10.172,00			€ 10.172,00
2024	01.05.02.02 2-2-1-9-999	3024 1-5	Riqualificazione immobili comunali	€ 80.000,00			€ 80.000,00
2024	01.05.02.02 2-2-1-9-0	3026 1-5	Manutenz. straordinaria e fornitura arredi ed attrezzature immobili com.	€ 30.000,00			€ 30.000,00
2024	01.05.02.02 2-2-1-9-999	3029 1-5	Interventi straordinari su centrali termiche edifici comunali	€ 10.000,00			€ 10.000,00
2024	01.05.02.02 2-2-3-5-1	3030 1-5	Spese per progettazione ed elaborati tecnici per opere pubbliche comunali e varianti PRG	€ 15.000,00			€ 15.000,00
2024	09.05.02.02 2-2-1-9-12	3685.03 9-5	Spese straordinarie per le strade e sentieri di uso civico-U.C. Tione	€ 10.000,00			€ 10.000,00
2024	09.05.02.03 2-3-1-2-1	3685.04 9-5	Trasferimento alla PAT per interventi piazzale Malga Cengledino	€ 25.000,00			€ 25.000,00
2024	03.01.02.02 2-2-1-6-0	3041 3-1	Acquisto autovetture ed altre attrezzature ed accessori per polizia locale	€ 3.000,00			€ 3.000,00
2024	04.01.02.03 2-3-4-1-1	3245 4-1	Contributo straordinario Scuola Materna di Tione	€ 10.000,00			€ 10.000,00
2024	04.02.02.02 2-2-1-3-0	3251 4-2	Acquisto e manut.straord. attrezzature e arredi Istituto Comprensivo	€ 2.000,00			€ 2.000,00
2024	05.02.02.05 2-5-99-99-999	3330 5-2	Attività straordinarie promosse dalla Biblioteca comunale	€ 1.000,00			€ 1.000,00
2024	05.02.02.02 2-2-1.5.0	3331 5-2	Acquisto attrezzat., arredi e materiale per Biblioteca com.	€ 1.000,00			€ 1.000,00
2024	05.02.02.05 2-5-99-99-999	3357 5-2	Attività straordinarie culturali e socio - ricreative	€ 2.000,00			€ 2.000,00
2024	05.02.02.03 2-3-4-1-1	3356.02 5-2	Contributi per attività culturali e socio ricreative e per le scuole	€ 2.000,00			€ 2.000,00

PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE
ELENCO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/FORNITURE/OPERE MINORI
ANNO 2024

ANNO FINANZIARIO	Cod bilancio e piano dei conti	Capitolo uscita - Missione e progr.	OPERE	IMPORTO	MODALITA' FINANZIAMENTO		
					CONTR. PAT	AVANZO	EX F.I.M.
							ALTRO
2024	06.01.02.02 2-2-1-9-16	3621 6-1	Acquisti e interventi di sistemazione impianti e attrezzature sportive	€ 5.000,00			€ 5.000,00
2024	06.01.02.03 2-3-4-1-1	3630.02 6-1	Contributi straordinari per attività sportive	€ 5.000,00			€ 5.000,00
2024	07.01.02.05 2-5-99-99-999	3840 7-1	Interventi straordinari per la promozione turistica	€ 2.000,00			€ 2.000,00
2024	07.01.02.03 2-3-4-1-1	3841.02 7-1	Contributi straordinari per la promozione turistica	€ 1.000,00			€ 1.000,00
2024	07.01.02.03 2-3-2-1-1	3842 7-1	Contributi per sistemazione Cà da Mont	€ 10.000,00			€ 10.000,00
2024	09.02.02.02 2-2-1-3-0	3600.01 9-2	Lavoro ed attrezzatura parchi gioco e giardini	€ 22.000,00			€ 22.000,00
2024	10.05.02.02 2-2-1-9-12	3680.31 10-5	Interventi di arredo urbano e delle aree limitrofe all'abitato	€ 5.000,00			€ 5.000,00
2024	10.05.02.02 2-2-1-5-999	3700.01 10-5	Acquisto mezzi ed attrezzatura cantiere comunale e manutenzione	€ 8.280,00			€ 8.280,00
2024	11.01.02.03 2-3-4-1-1	3226 11-1	Contributo straordinario V.V.F. di Tione di Trento	€ 6.000,00			€ 6.000,00
2024	11.02.02.02 2-2-1-9-14	3685.20 11-2	Lavori di somma urgenza a seguito di eventi calamitosi	€ 10.000,00	€ 10.000,00		
2024	12.08.02.03 2-3-4-1-1	3649.02 12-8	Contributi straordinari per attività sociali	€ 1.000,00			€ 1.000,00
2024	10.05.02.02 2-2-1-9-12	3680.05 10-5	Sistemaz. illuminazione pubblica	€ 6.000,00			€ 6.000,00
2024	06.02.02.04 2-4-21-2-3	3660.02 6-2	Interventi straordinari a favore del mondo giovanile	€ 2.000,00			€ 2.000,00
TOTALE				€ 300.625,20	€ 10.000,00	€ -	€ 290.625,20

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE
ELENCO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/FORNITURE/OPERE MINORI
ANNO 2025

ANNO FINANZIARIO	Cod bilancio e piano dei conti	Capitolo uscita - missione e progr.	OPERE	IMPORTO	MODALITA' FINANZIAMENTO		
					CONTR. PAT	AVANZO	EX F.I.M.
							ALTRO
2025	01.02.02.02 2-2-1-7-0	3020 1-2	Acquisto attrezzat. macch. e progr. per uffici e servizi comun.	€ 20.000,00			€ 20.000,00
2025	01.05.02.02 2-2-1-9-0	3026 1-5	Manutenz. straordinaria e fornitura arredi ed attrezzature immobili com.	€ 35.000,00			€ 35.000,00
2025	09.05.02.02 2-2-1-9-999	3248 9-5	Sistemazione straordinaria immobili U.C. Tione	€ 30.000,00			€ 30.000,00
2025	09.05.02.02 2-2-1-9-12	3685.03 9-5	Spese straordinarie per le strade e sentieri di uso civico-U.C. Tione	€ 20.000,00			€ 20.000,00
2025	01.05.02.02 2-2-3-5-1	3030 1-5	Spese per progettazione ed elaborati tecnici per opere pubbliche comunali e varianti PRG	€ 50.000,00			€ 50.000,00
2025	07.01.02.05 2-5-99-99-999	3840 7-1	Interventi straordinari per la promozione turistica	€ 13.110,00			€ 13.110,00
2025	07.01.02.03 2-3-4-1-1	3841.02 7-1	Contributi straordinari per la promozione turistica	€ 5.000,00			€ 5.000,00
2025	07.01.02.03 2-3-2-1-1	3842 7-1	Contributi per sistemazione Cà da Mont	€ 10.000,00			€ 10.000,00
2025	04.01.02.03 2-3-4-1-1	3245 4-1	Contributo straordinario Scuola Materna di Tione	€ 10.000,00			€ 10.000,00
2025	04.02.02.02 2-2-1-3-0	3251 4-2	Acquisto e manut. straord. attrezzature e arredi Istituto Comprensivo	€ 10.000,00			€ 10.000,00
2025	05.02.02.05 2-5-99-99-999	3330 5-2	Attività straordinarie promosse dalla Biblioteca comunale	€ 1.000,00			€ 1.000,00
2025	05.02.02.02 2.2.1.5.0	3331 5-2	Acquisto attrezzat., arredi e materiale per Biblioteca com.	€ 1.000,00			€ 1.000,00
2025	05.02.02.05 2-5-99-99-999	3357 5-2	Attività straordinarie culturali e socio - ricreative	€ 1.000,00			€ 1.000,00
2025	05.02.02.03 2-3-4-1-1	3358.02 5-2	Contributi per attività culturali e socio ricreative e per le scuole	€ 1.000,00			€ 1.000,00
2025	06.01.02.02 2-2-1-9-16	3621 6-1	Acquisiti e interventi di sistemazione impianti e attrezzature sportive	€ 20.000,00			€ 20.000,00

PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE
ELENCO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/FORNITURE/OPERE MINORI
ANNO 2025

ANNO FINANZIARIO	Cod bilancio e Piano dei conti	Capitolo e progr. - Missione e progr.	OPERE	IMPORTO	MODALITA' FINANZIAMENTO		
					CONTR. PAT	AVANZO	EX F.I.M.
2025	06.01.02.03 2-3-4-1-1	3630.02 6-1	Contributi straordinari per attività sportive	€ 10.000,00			€ 10.000,00
2025	12.08.02.03 2-3-4-1-1	3649.02 12-8	Contributi straordinari per attività sociali	€ 1.000,00			€ 1.000,00
2025	06.02.02.04 2-4-21-2-3	3660.02 6-2	Interventi straordinari a favore del mondo giovanile	€ 2.000,00			€ 2.000,00
2025	09.02.02.02 2-2-1-3-0	3600.01 9-2	Lavoro ed attrezzatura parchi gioco e giardini	€ 15.000,00			€ 15.000,00
2025	11.01.02.03 2-3-4-1-1	3226 11-1	Contributo straordinario V.V.F. di Tione di Trento	€ 6.000,00			€ 6.000,00
2025	10.05.02.02 2-2-1-9-12	3680.05 10-5	Sistemaz. illuminazione pubblica	€ 27.000,00			€ 27.000,00
2025	10.05.02.02 2-2-1-9-12	3680.19 10-5	Manutenzione straordinaria e asfaltatura strade interne ed esterne dell'abitato e relativi sottoservizi	€ 81.000,00			€ 81.000,00
2025	10.05.02.02 2-2-1-9-12	3680.31 10-5	Interventi di arredo urbano e delle aree limitrofe all'abitato	€ 50.000,00			€ 50.000,00
2025	11.02.02.02 2-2-1-9-14	3685.20 11-2	Lavori di somma urgenza a seguito di eventi calamitosi	€ 10.000,00	€ 10.000,00		
2025	10.05.02.02 2-2-1-5-999	3700.01 10-5	Acquisto mezzi ed attrezzatura cantiere comunale e manutenzione	€ 14.170,00			€ 14.170,00
TOTALE:				€ 443.280,00	€ 10.000,00	€ -	€ 433.280,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.626.288,29		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	154.904,83	131.850,99	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	5.618.438,00	4.944.323,00	4.943.723,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	5.963.080,83	5.182.026,99	5.049.576,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	72.147,00	72.147,00	72.147,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-261.885,00	-178.000,00	-178.000,00

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

16/11/2023

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	91.885,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	170.000,00	178.000,00	178.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
		O=G+H+L+M	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	615.862,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	579.443,05	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	7.081.913,33	2.585.742,46	771.290,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	170.000,00	178.000,00	178.000,00

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

16/11/2023

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
X2) Spesee Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-fungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
	W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 - Y	0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-)	91.865,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-91.865,00	0,00	0,00

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

16/11/2023

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
<p>C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.</p> <p>E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.</p> <p>S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.</p> <p>S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.</p> <p>T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.</p> <p>X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.</p> <p>X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.</p> <p>Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.</p> <p>(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.</p> <p>(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.</p> <p>(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.</p> <p>(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.</p>			

Punto n. 7 (punto 7 O.d.G.)

INTERVENTI

Relaziona l'Assessore Failoni. Si tratta dell'ultima variazione di bilancio 2023 ed è una variazione piuttosto corposa. E' una variazione connessa anche al bilancio di previsione 2024, con cui si deve coordinare per lo spostamento di previsioni di spesa relative ad opere che andranno sul 2024. Per altre che si ritiene di poter arrivare all'impegno già nel 2023 si è in certi casi reso necessario fare alcune variazioni.

In sostanza è una variazione che si proietta fino al 2025: pareggia nel 2023 a € 1.576.956,28; nel 2024 a € 1.774.462,48 e nel 2025 a € 10.000,00.

Relaziona quindi su alcune variazioni di parte corrente specifiche tra cui quella per "lavori di pubblica utilità (ex intervento 19) in paese e in montagna", poi per altri interventi per adeguare all'inflazione le spese per servizi, acquisti, ecc.

Passa poi a descrivere la variazione di parte straordinaria. Vi sono aumenti di spesa per interventi sul cinema, per la struttura delle Sole, per la riqualificazione degli immobili comunali.

Altre spese vengono traslate sul 2024, come una parte della spesa per la nuova sede del Giudice di Pace, per il piazzale a Malga Cengledino, per via del Foro/via Roma, per piazza Brevine.

Vi sono poi una serie di variazioni relative ad altri interventi minimi sia in parte corrente che straordinaria per i quali è urgente procedere.

Chiede quindi di approvare la variazione come da proposta. Ribadisce infine che il bilancio di previsione 2024 – 2026 è stato predisposto ed inviato ai Consiglieri oltrechè disponibile ad atti e vi è la possibilità di formulare osservazioni o altro da parte dei Consiglieri.

Punto 8 (punto n. 8 all'O.d.G.)

Deliberazione n. 41/2023 dd. 27.11.2023

OGGETTO: Acquisizione dell'Area ex-Balestra e realizzazione asilo nido intercomunale. Lavori di messa in sicurezza. Approvazione del progetto esecutivo ai sensi dello Statuto comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco Eugenio Antolini;

Premesso che con deliberazione consiliare n. 27/2022 del 31.05.2022 avente come oggetto "Variante non sostanziale del P.R.G. per opera pubblica dell'area "Ex Balestra" nell'abitato di Tione di Trento. Adozione preliminare." veniva approvata la variante del PRG comunale destinando l'area ad attrezzature e servizi pubblici, scolastico culturali (SC), servizi civili amministrativi (CA) e a verde pubblico (VP) con parcheggi pubblici, e che la variante al PRG predetta è stata approvata con deliberazione G.P. n. 1784 del 07.10.2022;

Dato atto che il Comune di Tione, in esecuzione del Documento Unico di Programmazione degli scorsi anni e della deliberazione G.C. n. 124/2023 di data 13.06.2023, ha recentemente acquisito la proprietà dell'area ex-Balestra ed in particolare del compendio immobiliare di cui era stata interrotta la realizzazione circa un decennio fa in attuazione del piano di lottizzazione promosso dalla Società allora proprietaria Ortensia s.r.l.;

Evidenziato che l'acquisizione dell'area è stata finanziata con mezzi propri e contribuzione del BIM Sarca-Mincio sia per l'acquisto in generale, che per l'acquisto della quota di area che si intende destinare alla realizzazione di un nuovo asilo nido sovracomunale a servizio delle comunità di Tione di Trento, Borgo Lares e Tre Ville;

Considerato pertanto che nel DUP 2023-2025 approvato unitamente al bilancio di previsione 2023-2025 ed aggiornato con le relative variazioni, è stato previsto un intervento di riqualificazione complessiva dell'area ex-Balestra e realizzazione asilo nido intercomunale;

Considerato peraltro che l'area attualmente risulta essere un cantiere edile in stato di abbandono, in cui sono state realizzate tutte le strutture portanti del piano interrato ed è bisognoso di un primo intervento di messa in sicurezza dell'area attraverso interventi di pulizia, sistemazione di recinzioni, di ripristino delle impermeabilizzazioni e sistemazione delle aree pertinenziali al fine di poterne ricavare ove possibile, degli spazi di parcheggio provvisori in attesa del futuro intervento di completamento;

Considerato quindi che con deliberazione G.C. n. 135/2023 di data 04.07.2023 si procedeva ad incaricare all'arch. Stefano Salvaterra con studio in Tione (TN), c.fisc. SLVSFN84H01L174O, l'incarico di progettazione esecutiva e direzione dei "Lavori di messa in sicurezza dell'area ex-Balestra" alle condizioni di cui al preventivo di parcella pervenuto tramite piattaforma MERCURIO in data 25.06.2023 n. 3000418213, per un onorario netto di Euro 16.661,86.= oltre al CNPAIA 4% per Euro 666,47= ed all'IVA 22% per Euro 3.812,23= per una spesa totale di Euro 21.140,56= corrispondente ad un ribasso pari al 30,000% sull'importo a base d'asta calcolato ai sensi del D.M. 17.06.2016;

Visto pertanto il progetto esecutivo dei lavori a firma all'arch. Stefano Salvaterra, pervenuto in data 09.11.2023 con prot. n. 13859, concludente nella spesa complessiva aggiornata sulla base del Prezziario PAT 2023, all'importo di **Euro 215.000,00.=** di cui Euro 158.682,91.= per lavori a base d'asta (di cui Euro 43.996,19= per costi della manodopera) compresi Euro 15.770,74.= per oneri della sicurezza, ed Euro 56.317,09.= per somme a disposizione dell'amministrazione, e composto degli elaborati di seguito richiamati:

ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI

- *Relazione tecnico illustrativa e quadro economico*
- *Documentazione fotografica*
- *Capitolato speciale d'appalto – norme amministrative*
- *Capitolato speciale d'appalto – norme tecniche*
- *Piano di manutenzione opere non strutturali*
- *Elenco descrittivo delle voci*
- *Elenco prezzi unitari*
- *Analisi prezzi*
- *Computo metrico estimativo*
- *Stima dell'incidenza della manodopera*

PROGETTO ARCHITETTONICO

- *Documentazione cartografica*
- *Stato di fatto: planimetria*
- *Stato di fatto: sezioni*
- *Stato di progetto: planimetria*
- *Stato di progetto: sezioni*
- *Stato di raffronto: planimetria*
- *Stato di raffronto: sezioni*

ELABORATI STRUTTURALI

- *Relazione di calcolo muro di sostegno*
- *Tabulati di calcolo*
- *Piano di manutenzione opere strutturali*
- *Progetto muro di sostegno*

Considerato che ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Comunale, la preliminare approvazione dei progetti di opere pubbliche di importo complessivo superiore ad Euro 100.000=, qualsiasi sia il livello di progettazione raggiunto, viene adottata con deliberazione del Consiglio Comunale;

Considerato che la spesa complessiva di progetto pari ad Euro 215.000,00 finanziata con contributo BIM e mezzi propri, troverà copertura finanziaria sull'esercizio finanziario 2023;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dal Responsabile della struttura interessata ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;

Accertata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;

Visto il C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.ii.;

Con n. 14 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi per appello nominale dai n. 0 Consiglieri presenti e votanti,

delibera

1. **Di approvare** ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Comunale, il progetto esecutivo dei "Lavori di messa in sicurezza dell'area ex-Balestra" predisposto dall'arch. Stefano Salvaterra con studio in Tione (TN) predisposto secondo le indicazioni dell'Amministrazione comunale e pervenuto in data 09.11.2023 con prot. n. 13859, concludente nella spesa complessiva di **Euro 215.000,00** di cui Euro 158.682,91 per lavori a base d'asta (di cui Euro 43.996,19 per costi della manodopera) compresi Euro 15.770,74 per oneri della sicurezza, ed Euro 56.317,09 per somme a disposizione dell'amministrazione;
2. **Di dare atto** che la spesa complessiva di progetto pari ad Euro 215.000,00 verrà finanziata con contributo BIM e mezzi propri sull'esercizio finanziario 2023;
3. **Di dare atto** che la presente deliberazione vista l'urgenza di procedere, ai sensi della normativa vigente, secondo quanto esplicitato in premessa con voti n. 14 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, viene dichiarata **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.ii., e viene pubblicata all'Albo Comunale per dieci giorni consecutivi;
4. **Di dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 da parte di chi vi abbia interesse.

Punto n. 8 (punto 8 O.d.G.)

INTERVENTI

Relaziona l'Assessore Bertaso. Ricorda che si è proceduto ad acquistare l'area e quindi ad incaricare l'arch. Salvaterra per mettere in sicurezza l'area e renderla almeno in parte fruibile con alcuni parcheggi. Illustra alcune specificità del progetto. Si realizzeranno 13 parcheggi pubblici e si provvederà ad estirpare la vegetazione e a verificare la guaina, oltre a metterla in sicurezza con appositi interventi.

I lavori previsti sono pari a € 158.682,91. Il progetto esecutivo prevede una spesa complessiva di € 215.000,00. E' urgente procedere.

Punto 9 (punto n. 9 all'O.d.G.)

Deliberazione n. 42/2023 dd. 27.11.2023

OGGETTO: Riqualificazione area ex-Balestra e realizzazione asilo nido intercomunale. Approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) ai sensi dello Statuto comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco Eugenio Antolini;

Premesso che con deliberazione C.C. n. 27/2022 del 31.05.2022 avente come oggetto "Variante non sostanziale del P.R.G. per opera pubblica dell'area "Ex Balestra" nell'abitato di Tione di Trento. Adozione preliminare." veniva approvata la variante del PRG comunale destinando l'area ad attrezzature e servizi pubblici, scolastico culturali (SC), servizi civili amministrativi (CA) e a verde pubblico (VP) con parcheggi pubblici, e che la variante al PRG predetta è stata approvata con deliberazione G.P. n. 1784 del 07.10.2022;

Dato atto che il Comune di Tione, in esecuzione del Documento Unico di Programmazione degli scorsi anni e della deliberazione G.C. n. 124/2023 di data 13.06.2023, ha recentemente acquisito la proprietà dell'area ex-Balestra ed in particolare del compendio immobiliare di cui era stata interrotta la realizzazione circa un decennio fa in attuazione del piano di lottizzazione promosso dalla Società allora proprietaria Ortensia s.r.l.;

Evidenziato che l'acquisizione dell'area è stata finanziata con mezzi propri e contribuzione del BIM Sarca-Mincio sia per l'acquisto in generale, che per l'acquisto della quota di area che si intende destinare alla realizzazione di un nuovo asilo nido sovracomunale a servizio delle comunità di Tione di Trento, Borgo Lares e Tre Ville;

Considerato pertanto che nel DUP 2023-2025 approvato unitamente al bilancio di previsione 2023-2025 ed aggiornato con le relative variazioni, è stato previsto un intervento di riqualificazione complessiva dell'area ex-Balestra e realizzazione asilo nido intercomunale;

Considerato che il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ing. Luciano Weiss in qualità di responsabile del procedimento, al fine di procedere con le successive attività di progettazione dell'intervento in oggetto, ha predisposto il documento di indirizzo alla progettazione (DIP) ai sensi dell'art. 41 comma 2 e dell'Allegato I.7 del D.lgs. n. 36/2023 e composto degli elaborati di seguito richiamati:

A - Relazione tecnica e stima interventi

Tav. 1 – Planivolumetrico complessivo area

Tav. 2 – Planivolumetrico asilo nido

Tav. 3 – individuazione sommaria degli spazi (asilo nido)

concludente in una spesa complessiva presunta, all'importo di **Euro 10.500.000=** di cui Euro 7.916.628= per lavori a base d'asta compresi gli oneri della sicurezza, ed Euro 2.283.372= per somme a disposizione dell'amministrazione;

Preso atto che per la realizzazione dell'asilo nido intercomunale è stata stimata una spesa complessiva pari ad **Euro 4.725.000,00=** di cui Euro 3.562.482,60= per lavori a base

d'asta compresi gli oneri della sicurezza, ed Euro 1.162.517,40= per somme a disposizione dell'amministrazione;

Considerato che ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Comunale, la preliminare approvazione dei progetti di opere pubbliche di importo complessivo superiore ad Euro 100.000=, qualsiasi sia il livello di progettazione raggiunto, viene adottata con deliberazione del Consiglio Comunale;

Preso atto che ai fini dell'approvazione di cui sopra non sono necessari pareri ed autorizzazioni;

Considerato che la spesa complessiva dell'intervento pari ad Euro 10.500.000= non risulta attualmente finanziata in quanto il medesimo risulta inserito nel Piano Triennale OOPP 2023-2025 tra gli interventi senza finanziamento;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dal Responsabile della struttura interessata ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;

Accertata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;

Visto il C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.ii.;

Con n. 14 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi per appello nominale dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti,

delibera

5. **Di approvare** ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Comunale, il documento di indirizzo alla progettazione (DIP) ai sensi dell'art. 41 comma 2 e dell'Allegato I.7 del D.lgs. n. 36/2023 per i lavori di "Riqualificazione area ex-Balestra e realizzazione asilo nido intercomunale" predisposto Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ing. Luciano Weiss in qualità di responsabile del procedimento, concludente nella spesa complessiva di **Euro 10.500.000=** di cui Euro 7.916.628= per lavori a base d'asta compresi gli oneri della sicurezza, ed Euro 2.283.372= per somme a disposizione dell'amministrazione;
6. **Di dare atto** che la spesa complessiva dell'intervento pari ad Euro 10.500.000= non risulta attualmente finanziata in quanto il medesimo risulta inserito nel Piano Triennale OOPP 2023-2025 tra gli interventi senza finanziamento;
7. **Di dare atto** che la presente deliberazione vista l'urgenza di procedere, ai sensi della normativa vigente, secondo quanto esplicitato in premessa con voti n. 14 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, viene dichiarata **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.ii., e viene pubblicata all'Albo Comunale per dieci giorni consecutivi;
8. **Di dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2 e ss.mm.ii.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 da parte di chi vi abbia interesse.

Punto n. 9 (punto 9 O.d.G.)

INTERVENTI

Relaziona il Sindaco. Si tratta di un punto molto importante che va a descrivere uno degli interventi più importanti che si faranno in futuro. L'U.T. tramite il suo ingegnere ha predisposto il D.I.P. che illustra l'intervento relativo a tutta l'area, di oltre 6000 metri. In particolare è prevista una palazzina per l'asilo nido su un'area di circa 3000 metri, un'altra palazzina sull'area rimanente, verso est. Inoltre parcheggi, anche interrati, aree a verde, ecc. Le palazzine sono al massimo di due piani, prevalentemente di uno. La spesa prevista è di €7.761.000,00 per lavori e quindi per somme a disposizione € 2.283.372,00 per un totale di € 10.500.000,00.

L'intervento dovrebbe essere prioritariamente rivolto alla realizzazione dell'asilo nido, ora si è in via di recepire il finanziamento da parte della Comunità delle Giudicarie per € 2.600.000,00 . Poi si cercheranno di reperire ulteriori risorse da parte della PAT. L'asilo nido è pensato come intercomunale, per i tre Comuni della busa (Tione, Borgo Lares e Tre Ville). E' un servizio molto richiesto. E' un servizio fondamentale per la Comunità e per permettere alle famiglie di lavorare ed ai bambini di crescere con altri bambini fin dall'età del nido. E' un progetto molto importante e di qualità (riqualifica un'area centrale). Prima di tutto si partirà con i lavori di messa in sicurezza e propedeutici all'intervento per l'asilo nido, di cui ha parlato anche l'Assessore Bertaso al punto precedente.

Punto 10 (punto n. 10 all'O.d.G.)

Deliberazione n. 43/2023 dd. 27.11.2023

OGGETTO: Nomina Revisore dei Conti del Comune di Tione di Trento per il triennio 01.12.2023 – 30.11.2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in data 30.11.2023 scade l'incarico di Revisore dei Conti del Comune di Tione di Trento conferito al dr. William Bonomi nato a Tione di Trento il 14.02.1969, incarico conferito per il triennio 01.12.2020 – 30.11.2023 con deliberazione consiliare n. 46 dd. 30.11.2020, che si richiama;

Vista la specifica previsione dell'art. 207 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige (C.E.L.) approvato con L.R. 3/5/2018 n. 2 e ss.mm.ii. che con riferimento alla durata dell'incarico chiarisce che l'organo di revisione dura in carica tre anni ed è rieleggibile continuativamente una sola volta per cui è possibile procedere alla sua riconferma;

Considerata quindi la necessità di procedere alla nomina (elezione) del Revisore conformemente alle previsioni dell'art. 206 comma 2 del C.E.L. che stabilisce che nei Comuni con meno di 15.000 abitanti (Tione di Trento conta una popolazione attuale di n. 3.673 abitanti) la revisione economico finanziaria sia affidata a un solo revisore eletto a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio comunale e scelto tra i soggetti aventi i requisiti stabiliti dall'art. 206 comma 1 e cioè iscritti, a livello regionale, nel registro dei Revisori legali di cui al D.Lgs. 27.1.2010 n. 39 o all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, in possesso dei requisiti formativi stabiliti dalle province, per lo svolgimento delle funzioni di revisore nei comuni rientranti nel rispettivo territorio;

Richiamata la circolare n. 2 assunta a protocollo comunale n. 2618 del 24.02.2020 e la comunicazione pervenuta al protocollo in data 9.3.2023 n. 3348 con cui il Servizio Autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento ha comunicato che i Comuni possono eleggere quali Revisori dei conti i soggetti che oltre ad essere iscritti a livello regionale del registro dei Revisori legali di cui al D.Lgs. 27.01.2010 n. 39 ovvero all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abbiano la residenza in un Comune della Regione e siano in possesso dei requisiti formativi, fissati dalla Giunta provinciale, con la deliberazione di data 15 giugno 2018 n. 1025;

Considerato che il Servizio Autonomie Locali negli ultimi anni e anche nel 2023 (nota prot. 3348 del 9/3/2023 già richiamata) ha inviato l'elenco provinciale dei Revisori dei Conti degli Enti locali della Regione Autonoma di Trento valevole per il 2023, elenco in cui è ricompreso (al n. 11) anche il dott. William Bonomi, che è e permane in possesso dei requisiti alla nomina di revisore dei conti per i Comuni trentini;

Dato atto quindi che l'incarico al dott. William Bonomi può essere rinnovato, sulla base di quanto disposto dall'art. 207 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige (C.E.L.) approvato con L.R. 3/5/2018 n. 2 e ss.mm.ii. dove si stabilisce che il Revisore dei conti è rieleggibile una volta;

Sentita la proposta del Sindaco di rinnovare la nomina a Revisore dei Conti per il triennio 01.12.2023 – 30.11.2026 del dott. William Bonomi, nato a Tione di Trento il 14.02.1969 e residente a Caderzone Terme (TN) in loc. Valot n. 4, iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti di Trento e Rovereto al n. 361/A e al n. 120870 del Registro dei Revisori Legali del 27.07.2001, il quale ha comunicato la propria disponibilità al rinnovo dell'incarico di Revisore dei Conti del Comune di Tione di Trento con nota dd. 02.10.2023 prot. comunale n. 12037, dichiarando di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità o ineleggibilità di legge;

Rilevato che il compenso annuo richiesto per lo svolgimento dell'incarico di Revisore dei Conti per i Comuni aventi dai 3.000 ai 5.000 abitanti va da un minimo di € 6.609,60 ad un massimo di € 8.262,00 al netto del contributo previdenziale, dell'IVA 22% e di eventuali spese vive da sostenere eventualmente per lo svolgimento dell'incarico, come previsto nella circolare n. 6/ EL/2020 della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;

Sentita la proposta del Sindaco di aumentare il compenso minimo assegnatogli nel corso del triennio precedente, e prevedere quindi un compenso annuo di € 7.000,00 al netto del contributo previdenziale, dell'IVA 22% e di eventuali spese vive;

Ritenuto di nominare il dottor William Bonomi quale Revisore dei Conti per il periodo di tre anni a decorrere dal 01.12.2023 e fino al 30.11.2026;

Rilevato che la spesa complessiva annua sarà pari ad € 7.000,00 + oneri fiscali Cassa previdenza 4% e IVA 22% per una spesa complessiva lorda annua di € 8.881,60;

Dato atto che la spesa annua lorda di € 8.881,60 sarà imputata all'apposito cap. 6 codice bilancio 01.03.01.03 del Bilancio di previsione di ogni esercizio dall'1.12.2023 al 30.11.2026, capitolo che sarà adeguatamente predisposto;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri;

Considerata l'urgenza di procedere stante l'inizio dell'incarico al 01.12.2023;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 185 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa dal Responsabile della struttura interessata ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;

Vista la deliberazione giunta n. 12/2023 dd. 24.01.2023 "Atto di indirizzo per la gestione del Bilancio 2023";

Visto il C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.ii.;

Con n. 14 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti, espressi per appello nominale dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di nominare, per quanto esposto in premessa ed ai sensi dell'art. 207 comma 1 del C.E.L., il dr. William Bonomi nato a Tione di Trento il 14.02.1969 residente a Caderzone Terme (TN) in località Valot n. 4, dottore commercialista e revisore legale, Revisore dei Conti del Comune di Tione di Trento per il triennio 01.12.2023 – 30.11.2026, dando atto che lo stesso ha dichiarato di non trovarsi in condizioni di ineleggibilità o incompatibilità di cui all'art. 209 del C.E.L.;

2. Di determinare il compenso annuo per l'incarico di cui sopra in € 7.000,00, oltre ad IVA e oneri di legge, secondo quanto specificato in premessa;
3. Di dare mandato agli Uffici competenti di dare esecuzione al presente provvedimento, secondo le rispettive competenze, ed in particolare all'Ufficio ragioneria con riferimento ai necessari adempimenti contabili connessi ad impegno, imputazione, liquidazione e pagamento del compenso del Revisore;
4. Di dichiarare la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere secondo quanto esplicitato in premessa, con n. 14 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti, espressi per appello nominale dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.ii., e di dare atto che la stessa viene pubblicata all'Albo Comunale per dieci giorni consecutivi;
5. Di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2 e ss.mm.ii.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 da parte di chi vi abbia interesse.

Punto 10 (punto n. 10 all'O.d.G.)

INTERVENTI

Relaziona il Sindaco. Attualmente l'incarico è al dott. William Bonomi, ed è in scadenza. L'incarico è rinnovabile una volta. E' quindi possibile rinnovare l'incarico. Per l'incarico la spettanza sta tra un minimo ed un massimo. Attualmente il corrispettivo era al minimo tariffario. Il lavoro fino ad ora è stato adeguato, professionale e tempestivo, anche quando il Comune aveva necessità di procedere rapidamente. Il lavoro è stato apprezzato e quindi si è ritenuto di adeguare il compenso a € 7.000,00 annui, con un incremento di circa 300 € annui rispetto al minimo.

Punto 11 (punto n. 10 all'O.d.G.)

Deliberazione n. 44/2023 dd. 27.11.2023

OGGETTO: Modifiche al regolamento di Polizia mortuaria e cimiteriale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il "Regolamento di Polizia mortuaria e cimiteriale" approvato con deliberazione consiliare n. 39/2008 dd. 19.11.2008 e ss.mm., modificato da ultimo con deliberazione consiliare n. 10/2022 dd. 28.02.2022.

Visto in particolare l'articolo 23 "Tariffe" comma 1 lettera a), il quale recita:

1. *Le tariffe per i servizi cimiteriali svolti dal personale operaio del Comune sono le seguenti:*
 - a) *200,00 € per l'inumazione di un feretro in una fossa in campo comune o in una tomba di famiglia in concessione;*

Riscontrata la necessità di apportare una modifica al comma dell'articolo sopra citato, necessità scaturita dall'esigenza di adeguare la tariffa in quanto non più rispondente al tempo attuale, modifica di seguito indicata:

Art. 23 - Tariffe

1. *Le tariffe per i servizi cimiteriali svolti dal personale operaio del Comune sono le seguenti:*
 - a) *~~200,00 €~~ 350,00 € per l'inumazione di un feretro in una fossa in campo comune o in una tomba di famiglia in concessione;*

...omissis ...

Ritenuto pertanto di apportare la modifica suddetta al "Regolamento di Polizia mortuaria e cimiteriale", in modo tale da disporre di una disciplina puntuale adeguata con i tempi.

Visto lo Statuto comunale.

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal responsabile della struttura interessata, ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio di ragioneria, ai sensi dell'art. 185, c. 1, del C.E.L., approvato con LR 2/2018.

Con n. 14 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **di modificare**, per le motivazioni esposte in premessa, il comma 1) lettera a) dell'articolo 23 del "Regolamento di Polizia mortuaria e cimiteriale" approvato da ultimo con deliberazione consiliare n. 10/2022 dd. 28.02.2022, dando atto che il

testo del predetto articolo a seguito della modifica descritta in premessa è quello riportato di seguito:

Art. 23 -- Tariffe

1. *Le tariffe per i servizi cimiteriali svolti dal personale operaio del Comune sono le seguenti:*
a) ~~200,00 €~~ 350,00 € per l'inumazione di un feretro in una fossa in campo comune o in una tomba di famiglia in concessione;

...omissis

2. **di incaricare** gli uffici comunali, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi della presente deliberazione e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica.
3. **di dare atto** che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta.
4. **di dare evidenza** che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del TULROC, approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/71 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi" da parte di chi abbia interesse.

Punto 11 (punto n. 11 all'O.d.G.)

INTERVENTI

Relaziona il Sindaco. Si intende aumentare la tariffa per l'attività di inumazione, portando la tariffa da € 200,00 a € 350,00.

Si è pervenuti a questa scelta per adeguare le entrate ai costi, che sono aumentati. Si è ritenuto quindi di contabilizzare le spese in modo preciso e si è ritenuto anche di tener conto delle tariffe dei Comuni vicini.

Vi sono alcune richieste di chiarimenti ulteriori.

L'Assessore Failoni spiega che si sono fatte verifiche relative a ore/lavoro degli operai sia per i tempi di predisposizione sia per sistemazioni.

Si è anche verificato quali sono i costi di esternalizzazione, che vanno dai € 400,00 ai € 500,00 e sono quelli richiesti dai Comuni vicini.

Si è quindi arrivati alla conclusione di mantenere il servizio come svolto dal cantiere, tenendo conto dei costi effettivi.

Il servizio svolto dal cantiere è apprezzato e anche per questo si è ritenuto preferibile continuare con questa modalità.

Il Sindaco afferma che si tratta di un servizio di qualità ma con costi da adeguare.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene chiusa alle ore 21,33.

Il presente verbale si compone di n. 41 pagine e degli allegati richiamati.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Mirella Girardini
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
firmato digitalmente

*Il presente documento in forma cartacea costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05).
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del Responsabile (art. 3 D.Lgs 39/1993).*
